



Unione Colline Matildiche

UNIONE COLLINE MATILDICHE

Lunedì, 07 agosto 2017

UNIONE COLLINE MATILDICHE

Lunedì, 07 agosto 2017

Quattro Castella

07/08/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 10	
<u>Agrinsieme, è Erika Sartori la nuova coordinatrice</u>	1
07/08/2017 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 47	
<u>Bagnolese, Casalgrandese e Scandianese: vacanze finite</u>	2
07/08/2017 La Voce di Reggio Emilia Pagina 16	
<u>Bertucelli, sempre lui! Gatta campione Per la Borzanese è l'...</u>	3
GIORGIO PREGHEFFI	
07/08/2017 La Voce di Reggio Emilia Pagina 24	
<u>Ridimensionamento di cosa? Siamo abituati troppo bene...</u>	5

Vezzano sul Crostolo

07/08/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 17	
<u>La sagra di Vezzano chiude col pienone</u>	7
07/08/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 23	
<u>Bertucelli è il bomber del torneo</u>	8
07/08/2017 La Voce di Reggio Emilia Pagina 18	
<u>Giovanissimi col... giallo Alla fine urla il Vettus: 1-2</u>	9

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

07/08/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 15	
<u>Accollo dei tributi ad alto rischio</u>	10
Pagina a cura di Rosanna Acierno	
07/08/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 16	
<u>Iva e registro versate in passato si scalano dal nuovo acquisto</u>	12
07/08/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 16	
<u>Rogiti con lo sconto per la «prima casa»: slalom tra i paletti...</u>	14
PaginE a cura di Angelo Busani	
07/08/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 30	
<u>Il piano sulle</u>	16
07/08/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 30	
<u>Notifiche «libere» dal 10 settembre</u>	18
G.Deb.	
07/08/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 30	
<u>Seconda chance sui patti regionali</u>	19
Anna GuiducciPatrizia Ruffini	
07/08/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 30	
<u>Sui rifiuti assimilati ancora un rinvio: niente Dm agostano</u>	21
Giuseppe De Benedetto	
07/08/2017 Italia Oggi Sette Pagina 6	
<u>Rigo per rigo ecco come compilare il quadro VP</u>	23
07/08/2017 Italia Oggi Sette Pagina 8	
<u>Chi aderisce non rischia doppia imposizione</u>	25
07/08/2017 Italia Oggi Sette Pagina 9	
<u>Liti, definizione da ponderare</u>	26
PAGINA A CURA DI FABRIZIO G. POGGIANI	
07/08/2017 Italia Oggi Sette Pagina 19	
<u>Regolarizzazione entro il 16/10</u>	29
07/08/2017 Italia Oggi Sette Pagina 24	
<u>Ritenute non versate, responsabilità in chiaro</u>	31

LA NOMINA

Agrinsieme, è Erika Sartori la nuova coordinatrice

REGGIO MILIAPer la prima volta è affidato a una donna il ruolo di coordinatore di Agrinsieme di Reggio Emilia, lo strumento che dà voce comune a Confagricoltura, Cia, Copagri, Agci, Confcooperative e Legacoop. Si tratta di Erika Sartori, 45 anni, presidente del settore agricolo e agroalimentare di Confcooperative, imprenditrice agricola e componente i consigli di amministrazione della Cantina sociale di **Puianello** e della Latteria sociale di Roncadella. Erika Sartori succede nell'incarico ad Antenore Cervi (presidente della Confederazione Italiana Coltivatori) e a Lorenzo Melioli (allora presidente di Confagricoltura), primo portavoce di Agrinsieme.

Studi in giurisprudenza, sposata, una figlia, componente il consiglio provinciale di Confagricoltura e il Consiglio di presidenza di Confcooperative, Erika Sartori venne eletta poco più di un anno fa alla presidenza del settore agricolo della centrale cooperativa, cui fanno capo 81 imprese agroalimentari con oltre 4.900 soci, quasi 900 dipendenti e un fatturato di 750 milioni di euro.

«Con Agrinsieme - sottolinea la neo-coordinatrice - abbiamo dato più autorevolezza alle istanze della stragrande maggioranza del mondo agricolo, lavorando su strategie comuni per lo sviluppo dei redditi, gli investimenti in innovazione, la tutela delle denominazioni». «Il sistema imprenditoriale rappresentato da Agrinsieme - prosegue Erika Sartori - genera oltre l'85% dell'occupazione agricola della nostra provincia, trasforma il 95% delle uve e oltre l'80% del latte destinato alla produzione di Parmigiano Reggiano; in queste rilevanti cifre si ritrova il valore della responsabilità che intendiamo continuare ad esercitare, rafforzando ulteriormente quella coesione tra associazioni ha consentito al settore primario di superare una frammentazione della rappresentanza che per troppo tempo ha indebolito la voce delle imprese agricole e agroalimentari».

10 Cronaca

LA NOMINA
Agrinsieme, è Erika Sartori la nuova coordinatrice

Per la prima volta è affidato a una donna il ruolo di coordinatore di Agrinsieme di Reggio Emilia, lo strumento che dà voce comune a Confagricoltura, Cia, Copagri, Agci, Confcooperative e Legacoop. Si tratta di Erika Sartori, 45 anni, presidente del settore agricolo e agroalimentare di Confcooperative, imprenditrice agricola e componente i consigli di amministrazione della Cantina sociale di Puianello e della Latteria sociale di Roncadella. Erika Sartori succede nell'incarico ad Antenore Cervi (presidente della Confederazione Italiana Coltivatori) e a Lorenzo Melioli (allora presidente di Confagricoltura), primo portavoce di Agrinsieme.

Studia in giurisprudenza, è sposata, ha una figlia, è componente il consiglio provinciale di Confagricoltura e il Consiglio di presidenza di Confcooperative. Erika Sartori venne eletta poco più di un anno fa alla presidenza del settore agricolo della centrale cooperativa, cui fanno capo 81 imprese agroalimentari con oltre 4.900 soci, quasi 900 dipendenti e un fatturato di 750 milioni di euro.

«Con Agrinsieme - sottolinea la neo-coordinatrice - abbiamo dato più autorevolezza alle istanze della stragrande maggioranza del mondo agricolo, lavorando su strategie comuni per lo sviluppo dei redditi, gli investimenti in innovazione, la tutela delle denominazioni». «Il sistema imprenditoriale rappresentato da Agrinsieme - prosegue Erika Sartori - genera oltre l'85% dell'occupazione agricola della nostra provincia, trasforma il 95% delle uve e oltre l'80% del latte destinato alla produzione di Parmigiano Reggiano; in queste rilevanti cifre si ritrova il valore della responsabilità che intendiamo continuare ad esercitare, rafforzando ulteriormente quella coesione tra associazioni ha consentito al settore primario di superare una frammentazione della rappresentanza che per troppo tempo ha indebolito la voce delle imprese agricole e agroalimentari».

dal 4 al 7 AGOSTO 2017

51ª FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO

L'ORIGINALE

CASINA · (RE)

SCARICA L'APP VIVERE CASINA

L'APP ufficiale per il turismo e gli eventi nel comune di Casina.

Grazie a tutte le Associazioni di volontariato, ai commercianti e a chiunque in qualche modo ha aiutato nell'organizzazione della 51ª Fiera del Parmigiano Reggiano.

e i tuoi voti che avete partecipato!

Calcio dilettanti Oggi tre raduni. La squadra di Ferraboschi parte con diversi innesti. Definite le amichevoli

Bagnolese, Casalgrandese e Scandianese: vacanze finite

VACANZE finite per il trio Bagnolese-Casalgrandese-Scandianese che si raduna in mattinata (ore 9).

Al «Fratelli Campari» su i veli per la Bagnolese di mister Pietro Ferraboschi cui spetta il compito di scrivere un nuovo capitolo della storia rossoblù dopo il quadriennio targato Simone Siligardi. Significativi gli innesti in attacco del bomber Habib, della perla nera Odoro, in difesa del terzino Meneghinello e del numero uno Della **Corte** che dovranno permettere di reggere l'urto delle big d' Eccellenza.

L' ex trainer rolese avrà a disposizione 21 giocatori e in agenda ci sono già tre test con Riese, **Monticelli** e Arcetana, tutti club di Promozione. NUOVA era anche per la Casalgrandese che nel suo 4° campionato di fila nella Serie A dei Dilettanti si ritrova al centro di Villalunga per dare inizio al new deal con mister Cristian Borghi che ha sfiorato la Prima categoria col sorprendente Fellegara. Rosa fortemente rinnovata per i biancoblù in cui cercano riscatto i nuovi arrivati Silipo (ex Reggiana) e l' ex modenese Franco, prelevato dallo United Carpi, club di Seconda categoria, ma in passato pure alla corte della Samb in Serie D. Prime amichevoli il 12 agosto contro il Montecchio e il 20 col Lentigione.

NELLA funzionale cornice dei campi di Chiozza, primo giorno di scuola anche per la Scandianese (Promozione) del confermato trainer Emore Lemmi che punta a migliorare la semifinale play-off dell' anno scorso. Semplici ritocchi su una rosa già affidabile col gradito ritorno del puntero Tagliani, reduce dall' esperienza di Marsaglia, e la novità del muscolare mediano Mazza dalla Riese e alcuni innesti dagli Juniores regionali che lo scorso 10 giugno hanno conquistato il Cavazzoli Under 20. La truppa rossoblù si trasferirà poi nel ritiro di Rondinara fino al 1° settembre. Federico Prati.

REGGIO SPORT | 7 AGOSTO 2017 | 7
UN PROBLEMA CARDIACO LO HA COSTRETTO A DIRE BASTA: DRA È OSSERVATORE PER L'ENTELLA SABATO ERA IN TRIBUNA PER SPEZIA-REGGIANA

Francesco Ferrari

IN TRIBUNA al 'Picco', per Spezia-Reggiana, c'era Andrea Catellani. Il talentoso ragazzo, 29 anni, che è stato costretto a lasciare il calcio giocato per un problema cardiaco a luglio, fa parte ora dello staff tecnico dell'Emilia, che gli ha donato una nuova chance per esprimersi nel mondo del pallone. È per questo l'ex attaccante non ha perso l'occasione di seguire la sfida tra due club ai quali è molto legato.

Catellani, Spezia-Reggiana è stato il suo 'derby'?
«È stato una gara particolare, un derby speciale. Ci sono particolarmente legato. La Regia è quella per cui ho sempre giocato e sognato di giocare un giorno. Avrei sempre un significato particolare. La Spezia però mi ha concesso come giocare e mi ha dato tutto il supporto umano, sono che ho deciso di venire a vivere qui. **Sul calcio giocato, un 3-0 forse eccessivo per la Reggiana.**

La differenza tra le due squadre è stata notevole: lo Spezia è livello terzino ha preso con il tempo la superiorità del campo e la Reggiana ha fatto fatica a contenerlo.
«Come ha visto il grama?»
«Secondo me sono ancora incompleti. Ci vorrebbero ancora un paio di giocatori e ci sono da elencare i meccanismi: si vede che era un calcio d'aperta, visto che la manovra ed il pallaggio erano poco fluidi. Anche prima degli uomini, la Reggiana deve essere qualità. Per caratteristiche, è una squadra che deve fare sempre la partita.
Cesarini si è sbracciato ma è stato poco supportato dalla manovra.
«È un francescano e deve renderci al massimo. Può spuntare gli equilibri e va controllato il più possibile: è un giocatore che in B e in Lega

Le due vite di Catellani «Il calcio mi manca ma sorrido: grazie Regia»

HA DETTO
«Reggiana ancora incompleta, ma Cesarini e Genevier sono fuoriclasse»
«Mi dispiace che sono state mandate via persone come Monica Torreggiani»
«Il club granata sarà sempre speciale: l'ho Regia e giocare è stato un sogno»

ANDREA CATELLANI
È un calciatore Reggiana



«star lontano dal calcio è difficile, ma la vita va avanti. Dal 14 luglio mi ha fatto più giocare il calcio e ho iniziato a metabolizzare. Il campo mi manca, ma la mia salute era la priorità e quando mi hanno detto che avrei condotto una vita normale ero felice.
Come ha vissuto il momento in cui l'Emilia ha proposto un posto nella scouting?
«Ho avuto la fortuna di finire la carriera in una società italiana. Parlando con il presidente Guzzi, che ha grande umanità, mi ha chiesto cosa avrei voluto fare: allenare non mi avrebbe piaciuto, così ho iniziato al direttore sportivo Superiore. Abbiamo deciso di intraprendere questo percorso. A settembre finirà il corso da direttore sportivo. **La vedremo più spesso a Reggio?**
«Non lo so. Dipende. Vivendo a Lerici, non sarà tanto a Reggio. Ma ho lavorato, saranno sempre la Reggiana con grande interesse. **La sua prima gioia sportiva è stata proprio granata.**
«Già. La promozione in C1, l'obiettivo che mi ero dato quando ho debuttato con la prima squadra. Con il gruppo di quell'anno si è creato un rapporto incredibile. Vito Girotti è il mio vicino di casa, poi Cesarini, Pulisti e Malpeli. È senza dimenticare Paolo Pisano, un maestro di vita».

Calcio dilettanti Oggi tre raduni. La squadra di Ferraboschi parte con diversi innesti. Definite le amichevoli Bagnolese, Casalgrandese e Scandianese: vacanze finite



VACANZE finite per il trio Bagnolese-Casalgrandese-Scandianese che si raduna in mattinata (ore 9). Al «Fratelli Campari» su i veli per la Bagnolese di mister Pietro Ferraboschi cui spetta il compito di scrivere un nuovo capitolo della storia rossoblù dopo il quadriennio targato Simone Siligardi. Significativi gli innesti in attacco del bomber Habib, della perla nera Odoro, in difesa del terzino Meneghinello e del numero uno Della Corte che dovranno permettere di reggere l'urto delle big d' Eccellenza. L'ex trainer rolese avrà a disposizione 21 giocatori e in agenda ci sono già tre test con Riese, Monticelli e Arcetana, tutti club di Promozione.

NUOVA era anche per la Casalgrandese che nel suo 4° campionato di fila nella Serie A dei Dilettanti si ritrova al centro di Villalunga per dare inizio al new deal con mister Cristian Borghi che ha sfiorato la Prima categoria col sorprendente Fellegara. Rosa fortemente rinnovata per i biancoblù in cui cercano riscatto i nuovi arrivati Silipo (ex Reggiana) e l' ex modenese Franco, prelevato dallo United Carpi, club di Seconda categoria, ma in passato pure alla corte della Samb in Serie D. Prime amichevoli il 12 agosto contro il Montecchio e il 20 col Lentigione.

NELLA funzionale cornice dei campi di Chiozza, primo giorno di scuola anche per la Scandianese (Promozione) del confermato trainer Emore Lemmi che punta a migliorare la semifinale play-off dell' anno scorso. Semplici ritocchi su una rosa già affidabile col gradito ritorno del puntero Tagliani, reduce dall' esperienza di Marsaglia, e la novità del muscolare mediano Mazza dalla Riese e alcuni innesti dagli Juniores regionali che lo scorso 10 giugno hanno conquistato il Cavazzoli Under 20. La truppa rossoblù si trasferirà poi nel ritiro di Rondinara fino al 1° settembre. Federico Prati

Calcio a 5 Centro storico, presi Kodra e Visone

VOLTI nuovi e conferme in caso Centro storico, sono stati annunciati per il secondo anno di fila per il calcio a 5. Alla voce novità si registra Kodra e Visone, entrambi in arrivo dalla Spezia. In arrivo anche il portiere Comandante e il portiere Fico, nuovo del Reggiana. In arrivo anche il portiere Fico, nuovo del Reggiana. In arrivo anche il portiere Fico, nuovo del Reggiana. In arrivo anche il portiere Fico, nuovo del Reggiana.

Bertuccelli, sempre lui! Gatta campione Per la Borzanese è l'ennesima delusione

Gatta sul trono del Torneo della Montagna per la quarta volta, la Borzanese si arrende ai supplementari e a decidere è una zampata di Giuseppe Bertuccelli, capocannoniere con 8 reti.

Come sempre capita nelle finali, non è stata una partita spettacolare al Maracanà di Carpineti e il gioco si è acceso solo a sprazzi, grazie ai fantasisti; da una parte Malivojevic, dall'altra Hoxha.

Ha in parte deluso Luca Ferrari, capitano della Borzanese, anche perché stretto nella morsa tra Bertolini e Cagni.

Prima di entrare nel dettaglio del confronto, va detto che come al solito non sono stati rispettati i tempi previsti per l'inizio delle due finali, con una cerimonia esageratamente lunga: sbandieratori di **Quattro Castella**, Associazione Melograno sono attrazioni di primo piano e la rievocazione di Matilde aveva un grande valore culturale, ma che c'entra col Torneo?

Avrebbe avuto una sua validità fosse stata proposta un'ora prima: mediti il CSI, così come la premiazione delle vecchie glorie del Carpineti, degli arbitri Paride e Mario Salsi e Luciano Salsi, rientrano in un cerimoniale che in alcun modo avrebbe dovuto far slittare l'orario delle partite.

Torniamo a Gatta-Borzanese. L'avvio è di marca albinetana ed è Hoxha protagonista prima con un tiro a lato, poi con una bella serpentina conclusa al 16' con un sinistro deviato in angolo da Fava. Il portierone si ripete al 33' su Bertoni.

Nella ripresa al 7' gran colpo di testa di Zampino, miracolo di Fava. Lo emula in bravura Pè, opponendosi ad una girata di Malivojevic.

Al 28' Ferrari indovina un corridoio per Hoxha, destro che non sorprende Fava.

Al 35' bello scambio tra Stefano Ametta e Arati, che tira a lato. Al 41' punizione di Bertuccelli, Pè devia in angolo. Fuori al 47' un destro di Hoxha.

Si va ai supplementari e al 3' Bertuccelli incorna su cross di Dallari, ma il colpo di testa è lento.

Al 6' Cagni imbecca Bertuccelli a centro area che si libera del suo marcatore e poi fa partire un destro che è un vero siluro, nulla da fare per Pè.

Dall'altra parte al 14' il tiro di Ametta viene respinto da Fava, uno dei migliori in campo.

L'ultimo episodio è un atterramento sospetto di Malivojevic al 10' del secondo tempo supplementare.

16 | La VOCE
LUNEDÌ 7 AGOSTO 2017

CALCIO TORNEO DELLA MONTAGNA / LA FINALISSIMA DEI DILETTANTI AL "MARACANÀ" DI CARPINETI

Bertuccelli, sempre lui! Gatta campione Per la Borzanese è l'ennesima delusione

Il capocannoniere risolve il match per il titolo con una zampata nel primo tempo supplementari. È il quarto trionfo per il club granata

LA PARTITA
Domina a Gatta-Borzanese. L'avvio è di marca albinetana ed è Hoxha protagonista prima con un tiro a lato, poi con una bella serpentina conclusa al 16' con un sinistro deviato in angolo da Fava. Il portierone si ripete al 33' su Bertoni.
Nella ripresa al 7' gran colpo di testa di Zampino, miracolo di Fava. Lo emula in bravura Pè, opponendosi ad una girata di Malivojevic.
Al 28' Ferrari indovina un corridoio per Hoxha, destro che non sorprende Fava.
Al 35' bello scambio tra Stefano Ametta e Arati, che tira a lato. Al 41' punizione di Bertuccelli, Pè devia in angolo. Fuori al 47' un destro di Hoxha.
Si va ai supplementari e al 3' Bertuccelli incorna su cross di Dallari, ma il colpo di testa è lento.
Al 6' Cagni imbecca Bertuccelli a centro area che si libera del suo marcatore e poi fa partire un destro che è un vero siluro, nulla da fare per Pè.
Dall'altra parte al 14' il tiro di Ametta viene respinto da Fava, uno dei migliori in campo. L'ultimo episodio è un atterramento sospetto di Malivojevic al 10' del secondo tempo supplementari. Non arrivano Zampino, Trovati, Cagni, Bertuccelli, Malivojevic (8), Bertoni, Hoxha, Ferrari (6).

PREMIAZIONI
Capocannoniere Bertuccelli con 8 reti. Coppa Dilettanti a Villa Mironeo. Campione di Carpineti di Vitis. Miglior giocatore della Finale Gabriele Anselmi. La stessa edizione del Torneo della Montagna va in archivio, nelle prossime ore via ai bilanci.

La Voce di Reggio Emilia

Quattro Castella

<-- Segue

Nient' altro, si arriva alla fine, il triplice fischio di Stefano De Biase sancisce la vittoria del Gatta, che può festeggiare il gran trionfo.

Capocannoniere Bertuccelli con 8 reti, Coppa Disciplina al Villa Minozzo, Classifica di Società al Vettus, Miglior giocatore della finale Gabriele Ametta. La 66esima edizione del Torneo della Montagna va in archivio, nelle prossime ore via ai bilanci.

GIORGIO PREGHEFFI

Ridimensionamento di cosa? Siamo abituati troppo bene...

Quando Landi decise di tentare qualcosa in più del passato, scrissi che dopo sarebbe stato difficile digerire posizioni simili alle precedenti, perché nel mondo dello sport, se si vince una volta, si pretende poi di vincere sempre. Esattamente come quando la Reggiana calcio conquistò per ben due volte la serie A... per poi finire dov'è adesso!

L' amministratore delegato Alessandro Dalla Salda è stato chiarissimo nel dichiarare che quest' anno si punterà alla salvezza. Io non ci credo, perché in fin dei conti la squadra, nuova di zecca, mi sembra abbastanza forte per reggere confronti con tutte le avversarie, quindi ognuno è libero di fare le proprie considerazioni. Io faccio le mie.

Come sempre, lo stesso Landi, un po' di tempo fa, disse che se non dovesse arrivare qualche socio disponibile a mettere le mani in tasca, lui da solo non avrebbe potuto continuare a "smazzare grano". E meno male che è rimasto in sella, perché è troppo facile contestarlo e dire "se ne vada se non ce la fa"; se non si trova un socio, figuriamoci se si presenta uno da solo in grado di rilevare una società, che costa un patrimonio. Il basket moderno, difficile da mantenere in vita fino a qualche tempo fa, è diventato addirittura insostenibile. Chi contesta, avrebbe ritenuto logico sborsare 350.000 euro netti, più vitto, alloggio, annessi e connessi al signor Wright? Chi contesta avrebbe ritenuto logico spendere soldi che non ci sono per agire come la nostra (Reggio non è una metropoli) sia abbastanza, o no? Ergo: "Vi v a Stefano Landi". Mi ritornano in mente le parole di Giorgio Lombardini e Achille Maramotti; ne ho parlato più volte, ma ripeto: correva l' anno in cui la Reggiana calcio ottenne la prima promozione in serie A. Gli eroi del momento erano il senatore Walter Sacchetti ed Ermete Fiaccadori (attualmente presidente dell' Anpi); consapevoli di non farcela a reggere il massimo campionato, cercavano qualcuno disponibile ad avvicendarli (poi arrivò Dal Cin con Fantinel). Intanto, prima di Dal Cin, incontrai Giorgio Lombardini e Achille Maramotti sotto Broletto, davanti alla salumeria Pan caldi. Chiesi loro: "Perché non prendete voi due la Reggiana calcio"? Mi risposero: "Noi saremmo disposti a prendere tutto, non solo il calcio, ma anche basket, volley e tutto il resto, ma diventeremmo gli zimbelli della città, perché i tifosi, con noi al

24 | LA VOCE SPORT | LUNEDÌ 7 AGOSTO 2017

BASKET SERIE A / LA SITUAZIONE BIANCOROSSA A POCCHI GIORNI DAL RADUNO

Kaukenas, Della Valle, Vene e "mister X" Il mercato Grissin Bon in quattro mosse

Duehi giorni al raduno per il mercato. Il basket è in movimento: nella Pallacanestro Reggiana un ultimo anno per disporre la propria rosa, che ha nel basket quasi trentennale, portata, gioco di squadra, professionalità. Possibilità di facilità i propri piani? L'allenatore di basket è un uomo di lungo corso nel nostro sport, che identifica ogni suo colpo di mercato. Il mercato di basket è un mercato di uomini e donne. Abbiamo scelto la Pallacanestro Reggiana, una delle migliori squadre in Italia che, con un budget di 10 milioni, con un livello di squadra e nella volontà di raggiungere sempre l'obiettivo.

NEWS / CERVI E DELLA VALLE AZZURRI

Nazionale a Cagliari Giornata coi tifosi

Amoreo Della Valle sarà ancora allenatore? Una giornata col tifosi, per gli azzurri dell'Inghilterra che si preparano a competere con i giocatori di Pallacanestro Reggiana. Riccardo Civi e Antonio Della Valle, sempre più in campo per ridurre la maglia nazionale nella competizione continentale di via Aite ago.

Una giornata col tifosi, per gli azzurri dell'Inghilterra che si preparano a competere con i giocatori di Pallacanestro Reggiana. Riccardo Civi e Antonio Della Valle, sempre più in campo per ridurre la maglia nazionale nella competizione continentale di via Aite ago.

Amoreo Della Valle sarà ancora allenatore? Una giornata col tifosi, per gli azzurri dell'Inghilterra che si preparano a competere con i giocatori di Pallacanestro Reggiana. Riccardo Civi e Antonio Della Valle, sempre più in campo per ridurre la maglia nazionale nella competizione continentale di via Aite ago.

LA VOCE DEL SANTONE / DALLA SALDA HA USATO PAROLE GIUSTE: COSA CHIEDERE DI PIÙ A LANDI?

Ridimensionamento di cosa? Siamo abituati troppo bene...

di Gian Matteo Sicoli

Quando Landi decise di tentare qualcosa in più del passato, scrissi che dopo sarebbe stato difficile digerire posizioni simili alle precedenti, perché nel mondo dello sport, se si vince una volta, si pretende poi di vincere sempre. Esattamente come quando la Reggiana calcio conquistò per ben due volte la serie A... per poi finire dov'è adesso!

L' amministratore delegato Alessandro Dalla Salda è stato chiarissimo nel dichiarare che quest' anno si punterà alla salvezza. Io non ci credo, perché in fin dei conti la squadra, nuova di zecca, mi sembra abbastanza forte per reggere confronti con tutte le avversarie, quindi ognuno è libero di fare le proprie considerazioni. Io faccio le mie.

Come sempre, lo stesso Landi, un po' di tempo fa, disse che se non dovesse arrivare qualche socio disponibile a mettere le mani in tasca, lui da solo non avrebbe potuto continuare a "smazzare grano". E meno male che è rimasto in sella, perché è troppo facile contestarlo e dire "se ne vada se non ce la fa"; se non si trova un socio, figuriamoci se si presenta uno da solo in grado di rilevare una società, che costa un patrimonio. Il basket moderno, difficile da mantenere in vita fino a qualche tempo fa, è diventato addirittura insostenibile. Chi contesta, avrebbe ritenuto logico sborsare 350.000 euro netti, più vitto, alloggio, annessi e connessi al signor Wright? Chi contesta avrebbe ritenuto logico spendere soldi che non ci sono per agire come la nostra (Reggio non è una metropoli) sia abbastanza, o no? Ergo: "Vi v a Stefano Landi". Mi ritornano in mente le parole di Giorgio Lombardini e Achille Maramotti; ne ho parlato più volte, ma ripeto: correva l' anno in cui la Reggiana calcio ottenne la prima promozione in serie A. Gli eroi del momento erano il senatore Walter Sacchetti ed Ermete Fiaccadori (attualmente presidente dell' Anpi); consapevoli di non farcela a reggere il massimo campionato, cercavano qualcuno disponibile ad avvicendarli (poi arrivò Dal Cin con Fantinel). Intanto, prima di Dal Cin, incontrai Giorgio Lombardini e Achille Maramotti sotto Broletto, davanti alla salumeria Pan caldi. Chiesi loro: "Perché non prendete voi due la Reggiana calcio"? Mi risposero: "Noi saremmo disposti a prendere tutto, non solo il calcio, ma anche basket, volley e tutto il resto, ma diventeremmo gli zimbelli della città, perché i tifosi, con noi al

Quattro Castella

timone, pretenderebbero addirittura di vincere il campionato". Parole sagge, che i tempi hanno dimostrato ovunque e che nel basket odierno ritornano di moda, perché due secondi posti e le vittorie in Europa e in Supercoppa hanno concretizzato una svolta destinata ad imporre pretese assurde. Mi chiedo: vogliamo spendere e spandere con i rischi che corrono parecchie altre società e fare la fine di Caserta, che fu grande società e come tale ha sempre lottato per ottenere risultati pari al proprio blasone? Non è colpa di Caserta se i costi del basket sono diventati insostenibili e tantomeno colpa di Landi se la Pallacanestro Reggiana è costretta a ridimensionarsi. Poi, ripeto, a ridimensionare che cosa? Prima di emettere sentenze, attendiamo con fiducia cercando di sostenere dirigenti, tecnici e giocatori. Specialmente in caso di bisogno, perché l'amore della gente si vede nel bisogno e non nei successi. Mi permetto di ripetere anche ciò che riguarda lo scorso campionato. Ha colpa Landi se alcuni giocatori si sono comportati in modo tale da costringere a far piazza pulita? Ha colpa Landi se i migliori atleti, specialmente quelli allevati in casa, se ne vanno poi dove preferiscono lasciando la società in braghe di tela? Buon ultimo il caso Strautins, di cui preferisco non parlare, perché meriterebbe solo brutte parole. Purtroppo il basket è diventato questo: lotta libera in campo con manate e pugni (Gallinari docet), irriconoscenze e pretese nelle sedi, dove non comandano più le società, ma i procuratori, fra i quali ci sono persone per bene, ma anche... Beh, piantiamola lì che è meglio. Dico la verità: se fossi Landi mi sarei già rotto le scatole.

Intanto la Fip ne ha fatta una buona con la scelta di Romeo Sacchetti come C.T. della nazionale. E' persona per bene, educata, tecnicamente preparata. Lo ricordo ad Asti, nella Saclà- quand' era appena ventenne, quindi quarant' anni fa circa.

Premiato giustamente con il Reverberi a **Quattro Castella** come miglio giocatore quand' era a Varese o a Bologna (non ricordo bene), diventato poi grande tecnico. Proprio ieri ho voluto riguardare in dvd una sua partita da me diretta nei playoff del 1978 contro Milano. Era giovanissimo, ma si vede chiaramente che sarebbe diventato super. E' una buona scelta, ma se i giocatori, per fare una buona nazionale rifilano pugni agli avversari e si rompono le dita, cosa facciamo? Povero basket!

Bertuccelli è il bomber del torneo

I premi: il Gatta "raddoppia" conquistando il riconoscimento per la gastronomia

CARPINETIA margine delle due finali, sono stati consegnati i premi per così dire "minori". A cominciare dalle categorie Giovanissimi e Juniores, che hanno visto esultare il miglior portiere Gabriel Aquilini del Team Montecavolo. Capocannoniere dei Giovanissimi, Filippo De Giuseppe, in forza al Baiso, autore di dieci gol in questa edizione. A premiare la migliore tifoseria Emilio Iotti di Reggio Sport che ha consegnato il premio al Baiso per la categoria Dilettanti e al **Montalto** per gli Juniores. Migliore gastronomia (leggi miglior gnocco fritto) alle "resdore" di Gatta che hanno superato di poco Cavola e Baiso. Riccardo Gottardi si è aggiudicato la palma del migliore giocatore della finale Giovanissimi. Al termine della finale Dilettanti, invece, ecco le premiazioni per la categoria dei "grandi".

Sconfitto, ma migliore in campo, Gabriele Ametta della Borzanese. Capocannoniere del torneo, Giuseppe Bertuccelli con otto reti. Mentre le classifiche di società, vedono primeggiare il Villa Minozzo per la coppa disciplina e il Vettus, con 170 punti, nella classifica per società. (r.t.)



TORNEO DELLA MONTAGNA

di Enrico Bianchini

Tramontato il sole sul Biadene di Carpi non è ancora scesa la notte. I giocatori del Baiso sono i vincitori dell'edizione 2017, con il miglior portiere Gabriel Aquilini del Team Montecavolo. Capocannoniere dei Giovanissimi, Filippo De Giuseppe, in forza al Baiso, autore di dieci gol in questa edizione. A premiare la migliore tifoseria Emilio Iotti di Reggio Sport che ha consegnato il premio al Baiso per la categoria Dilettanti e al **Montalto** per gli Juniores. Migliore gastronomia (leggi miglior gnocco fritto) alle "resdore" di Gatta che hanno superato di poco Cavola e Baiso. Riccardo Gottardi si è aggiudicato la palma del migliore giocatore della finale Giovanissimi. Al termine della finale Dilettanti, invece, ecco le premiazioni per la categoria dei "grandi".



Il better sulla scena del Gatta al termine della finalina che ha decretato il grande campione del calcio della Montagna.

Gatta e Vettus esultano sotto gli occhi di Matilde

A sorpresa la contessa compare al Bedogni per portare i trofei della finalissima Emozioni a mille come da copione per l'atto finale del torneo dell'estate reggiana

Un bello spettacolo, anche se un po' fuori dal comune, è stato quello di vedere scendere in campo la contessa Matilde di Savoia. La regina ha preferito non stendere la propria bandiera, per consegnare ai giocatori del Baiso i trofei della finalissima. La contessa è stata accompagnata dal principe Filippo di Savoia, che ha portato con sé il principe Amedeo, il principe Carlo Emanuele e il principe Emanuele. La regina ha preferito non stendere la propria bandiera, per consegnare ai giocatori del Baiso i trofei della finalissima. La contessa è stata accompagnata dal principe Filippo di Savoia, che ha portato con sé il principe Amedeo, il principe Carlo Emanuele e il principe Emanuele.



Il vice presidente del Baiso e Matilde di Savoia al momento del conferimento.

Bertuccelli è il bomber del torneo

I premi: il Gatta "raddoppia" conquistando il riconoscimento per la gastronomia

Il miglior portiere Gabriel Aquilini del Team Montecavolo. Capocannoniere dei Giovanissimi, Filippo De Giuseppe, in forza al Baiso, autore di dieci gol in questa edizione. A premiare la migliore tifoseria Emilio Iotti di Reggio Sport che ha consegnato il premio al Baiso per la categoria Dilettanti e al **Montalto** per gli Juniores. Migliore gastronomia (leggi miglior gnocco fritto) alle "resdore" di Gatta che hanno superato di poco Cavola e Baiso. Riccardo Gottardi si è aggiudicato la palma del migliore giocatore della finale Giovanissimi. Al termine della finale Dilettanti, invece, ecco le premiazioni per la categoria dei "grandi".



Bertuccelli, capocannoniere del torneo e miglior giocatore della finalina.

DILETTANTI	
1948	CARPINETIA
1949	CARPINETIA
1950	ALBERGA
1951	CARPINETIA
1952	BUTELLA
1953	VILLA MINOZZO
1954	CARPINETIA
1955	CARPINETIA
1956	BEGGANO
1957	VETTO
1958	LAGINA
1959	VETTO
1960	CARPINETIA
1961	BEGGANO
1962	BEGGANO
1963	BEGGANO
1964	CARPINETIA
1965	CARPINETIA
1966	CARPINETIA
1967	CARPINETIA
1968	CARPINETIA
1969	CARPINETIA
1970	CARPINETIA
1971	CARPINETIA
1972	CARPINETIA
1973	CARPINETIA
1974	CARPINETIA
1975	CARPINETIA
1976	CARPINETIA
1977	CARPINETIA
1978	CARPINETIA
1979	CARPINETIA
1980	CARPINETIA
1981	CARPINETIA
1982	CARPINETIA
1983	CARPINETIA
1984	CARPINETIA
1985	CARPINETIA
1986	CARPINETIA
1987	CARPINETIA
1988	CARPINETIA
1989	CARPINETIA
1990	CARPINETIA
1991	CARPINETIA
1992	CARPINETIA
1993	CARPINETIA
1994	CARPINETIA
1995	CARPINETIA
1996	CARPINETIA
1997	CARPINETIA
1998	CARPINETIA
1999	CARPINETIA
2000	CARPINETIA
2001	CARPINETIA
2002	CARPINETIA
2003	CARPINETIA
2004	CARPINETIA
2005	CARPINETIA
2006	CARPINETIA
2007	CARPINETIA
2008	CARPINETIA
2009	CARPINETIA
2010	CARPINETIA
2011	CARPINETIA
2012	CARPINETIA
2013	CARPINETIA
2014	CARPINETIA
2015	CARPINETIA
2016	CARPINETIA
2017	CARPINETIA

Giovanissimi col... giallo Alla fine urla il Vettus: 1-2

Il Vettus gioca la miglior partita del suo Torneo, batte 2-1 il favorito Team Montecavolo e iscrive per la seconda volta il suo nome nell'albo d'oro del Montagna categoria Giovanissimi, dopo lo scudetto del 2010. L'avvio ha fatto subito capire quanto i ragazzi biancoverdi fossero determinati e l'iniziativa è stata costantemente in mano loro. Al 12' è arrivato puntuale il vantaggio del Vettus: punizione di Mongiguerra, stacco di testa centro area di Gottardi e palla nel sacco. Insiste il Vettus, che sfiora il raddoppio prima con lo stesso Gottardi poi a seguire Belfa k i r. Nella ripresa è ancora il Vettus al 4' ad avere una ghiotta occasione, ma la spreca Ruggiero. Non sbaglia invece all'8' Belfakir in mischia per il clamoroso 0-2 della squadra che partiva con il pronostico completamente a sfavore. Il Team Montecavolo reagisce con orgoglio e si getta all'arrembaggio. Al 13' Pili accorcia con un tocco in mischia. L'assalto finale produce una traversa e un gol non gol che ha scatenato le proteste di casa matildica, ma l'arbitro ha fischiato la fine del match (dopo 4 minuti e con la novità a metà tempo di due giri di lancette di time out) e si è tolto dall'imbarazzo.

PREMIAZIONI Consegnati alla fine i premi messi in palio da Errea e dal suo titolare Emilio Iotti: al miglior portiere (Aquilini del Team Montecavolo), capocannoniere (Filippo De Giuseppe del Baiso con 10 reti), Miglior tifoseria (Baiso e **Montalto**), Miglior gastronomia (Gatta), miglior giocatore della finale (Riccardo Gottardi del Vettus) oltre alle due finaliste dei Giovanissimi.

18 | La VOCE | LUNEDÌ 7 AGOSTO 2017

CALCIO TORNEO DELLA MONTAGNA / LA FINALE DEL PIÙ PICCOLI

Giovanissimi col... giallo Alla fine urla il Vettus: 1-2

TEAM MONTECAVOLI VETTUS 2
Montecavolo: 12' ex Gottardi, 11' ex Pili, 13' ex Belfakir, 14' ex Belfakir, 15' ex Belfakir, 16' ex Belfakir, 17' ex Belfakir, 18' ex Belfakir, 19' ex Belfakir, 20' ex Belfakir, 21' ex Belfakir, 22' ex Belfakir, 23' ex Belfakir, 24' ex Belfakir, 25' ex Belfakir, 26' ex Belfakir, 27' ex Belfakir, 28' ex Belfakir, 29' ex Belfakir, 30' ex Belfakir, 31' ex Belfakir, 32' ex Belfakir, 33' ex Belfakir, 34' ex Belfakir, 35' ex Belfakir, 36' ex Belfakir, 37' ex Belfakir, 38' ex Belfakir, 39' ex Belfakir, 40' ex Belfakir, 41' ex Belfakir, 42' ex Belfakir, 43' ex Belfakir, 44' ex Belfakir, 45' ex Belfakir, 46' ex Belfakir, 47' ex Belfakir, 48' ex Belfakir, 49' ex Belfakir, 50' ex Belfakir, 51' ex Belfakir, 52' ex Belfakir, 53' ex Belfakir, 54' ex Belfakir, 55' ex Belfakir, 56' ex Belfakir, 57' ex Belfakir, 58' ex Belfakir, 59' ex Belfakir, 60' ex Belfakir, 61' ex Belfakir, 62' ex Belfakir, 63' ex Belfakir, 64' ex Belfakir, 65' ex Belfakir, 66' ex Belfakir, 67' ex Belfakir, 68' ex Belfakir, 69' ex Belfakir, 70' ex Belfakir, 71' ex Belfakir, 72' ex Belfakir, 73' ex Belfakir, 74' ex Belfakir, 75' ex Belfakir, 76' ex Belfakir, 77' ex Belfakir, 78' ex Belfakir, 79' ex Belfakir, 80' ex Belfakir, 81' ex Belfakir, 82' ex Belfakir, 83' ex Belfakir, 84' ex Belfakir, 85' ex Belfakir, 86' ex Belfakir, 87' ex Belfakir, 88' ex Belfakir, 89' ex Belfakir, 90' ex Belfakir, 91' ex Belfakir, 92' ex Belfakir, 93' ex Belfakir, 94' ex Belfakir, 95' ex Belfakir, 96' ex Belfakir, 97' ex Belfakir, 98' ex Belfakir, 99' ex Belfakir, 100' ex Belfakir.

Il Vettus gioca la miglior partita del suo Torneo, batte 2-1 il favorito Team Montecavolo e iscrive per la seconda volta il suo nome nell'albo d'oro del Montagna categoria Giovanissimi, dopo lo scudetto del 2010. L'avvio ha fatto subito capire quanto i ragazzi biancoverdi fossero determinati e l'iniziativa è stata costantemente in mano loro. Al 12' è arrivato puntuale il vantaggio del Vettus: punizione di Mongiguerra, stacco di testa centro area di Gottardi e palla nel sacco. Insiste il Vettus, che sfiora il raddoppio prima con lo stesso Gottardi poi a seguire Belfakir. Nella ripresa è ancora il Vettus al 4' ad avere una ghiotta occasione, ma la spreca Ruggiero. Non sbaglia invece all'8' Belfakir in mischia per il clamoroso 0-2 della squadra che partiva con il pronostico completamente a sfavore. Il Team Montecavolo reagisce con orgoglio e si getta all'arrembaggio. Al 13' Pili accorcia con un tocco in mischia. L'assalto finale produce una traversa e un gol non gol che ha scatenato le proteste di casa matildica, ma l'arbitro ha fischiato la fine del match (dopo 4 minuti e con la novità a metà tempo di due giri di lancette di time out) e si è tolto dall'imbarazzo.

POST FINALISSIMA / LA FESTA IN CASA VETTUS PER IL TECNICO ASSENTE CAUSA LUTTO

«Una vittoria dedicata a Marco Ruffini»

L'emozione del Team Montecavolo... L'arbitro ha fischiato la fine del match dopo 4 minuti e con la novità a metà tempo di due giri di lancette di time out) e si è tolto dall'imbarazzo.

PREMIAZIONI Consegnati alla fine i premi messi in palio da Errea e dal suo titolare Emilio Iotti: al miglior portiere (Aquilini del Team Montecavolo), capocannoniere (Filippo De Giuseppe del Baiso con 10 reti), Miglior tifoseria (Baiso e Montalto), Miglior gastronomia (Gatta), miglior giocatore della finale (Riccardo Gottardi del Vettus) oltre alle due finaliste dei Giovanissimi.



Accertamento. Le possibili contestazioni dell'agenzia delle **Entrate** per l'uso di crediti d'**imposta** inesistenti da parte dell'accollante

Accollo dei **tributi** ad alto rischio

Il titolare dell'obbligazione resta responsabile anche in caso di truffe ai suoi danni

Estinguere il debito fiscale tramite l'accollo dell'obbligazione tributaria da parte di un terzo soggetto, senza liberazione del debitore originario: è una possibilità prevista dall'articolo 8 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000). Può succedere che in tempi di crisi alcune **società** propongano a imprese, anche individuali, di accollarsi i loro debiti con il Fisco, pagando con propri crediti le imposte e i contributi previdenziali dovuti da queste ultime e chiedendo la corresponsione soltanto di una parte del valore nominale del debito compensato.

In **pratica** è una formula inversa rispetto alla "vendita" del credito d'**imposta**, spesso oggetto di truffe e contestazioni (si veda Il Sole 24 Ore del 15 maggio).

La formula Con il meccanismo di accollo tributario, il debito viene pagato da una terza **società**, definita accollante, tramite propri crediti fiscali, con il **codice** «62» nel modello F24, e non appena l'accollato vede sul proprio cassetto fiscale l'estinzione del debito corrisponde all'accollante una parte del valore nominale del debito compensato

(generalmente pari al 75-80%). Il contratto di accollo è registrato presso l'agenzia delle **Entrate** e la compensazione, se del caso, avviene previa apposizione del visto di conformità in dichiarazione.

Ciò viene giustificato in base al fatto che il credito d'**imposta** in capo all'accollante è di difficile utilizzo, essendo, di solito, di ingente **entità** e relativo, talvolta, a vecchie agevolazioni.

Le possibili contestazioni Queste operazioni, però, spesso finiscono nel mirino delle **Entrate**, che le contestano sotto diversi profili.

Va detto, in primis, che con l'accollo non è prevista la liberazione del debitore originario: quindi, se per una qualsiasi ragione il pagamento viene messo in discussione (anche in ragione della sola impossibilità di estinguere il debito dell'accollato con utilizzo del credito d'**imposta** dell'accollante), l'**Erario** ben può pretendere il pagamento degli stessi importi dall'accollato. In alcuni casi, infatti, i crediti vantati dalle **società** accollanti si sono di fatto rilevati inesistenti e le imprese hanno scoperto di essere state vittime di truffe e raggiunti solo in seguito alle contestazioni delle **Entrate**.

Vediamo allora quali potrebbero essere, in questi casi, gli effetti, nei confronti dell'accollato, di un eventuale disconoscimento del credito d'**imposta** usato dall'accollante.



In primo luogo, quale che sia la natura del credito, potrebbe accadere che l'agenzia delle **Entrate** a livello centrale emetta nei confronti dell'accollato un avviso bonario (in base all'articolo 36-bis del Dpr 600/73 e/o all'articolo 54-bis del Dpr 633/72), perché il sistema vedrebbe il pagamento di un debito tramite compensazione di un credito che non emerge dalla dichiarazione, con conseguente richiesta non solo delle imposte dovute, ma anche delle sanzioni al 30% (articolo 13 del Dlgs 471/97) per utilizzo di crediti non spettanti, riducibili al 10% se il pagamento avviene, anche in forma dilazionata, entro 30 giorni dalla notifica della **comunicazione**.

Potrebbe accadere anche che la direzione provinciale dell'agenzia delle **Entrate** emetta, contestualmente e sempre nei confronti dell'accollato, un atto di recupero del credito di **imposta** in base all'articolo 1, comma 421 della legge 311/2004, con richiesta non solo delle imposte dovute, ma anche delle sanzioni dal 100% al 200% non definibili in maniera agevolata e immediatamente esigibili, per uso di crediti inesistenti.

Infine, non si può escludere la responsabilità penale dell'accollato per il reato di indebita compensazione sia di crediti non spettanti, sia di crediti inesistenti per un importo annuo superiore a 50mila euro (articolo 10-quater del Dlgs 74/2000), ove l'accusa contestasse il concorso nel reato con l'accollante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Pagina a cura di Rosanna Acierno

IL CREDITO D' IMPOSTA

Iva e registro versate in passato si scalano dal nuovo acquisto

La legge concede un credito d' **imposta** a chi compra un' ulteriore prima casa dopo aver comprato in passato un' altra prima casa, a condizione che quest' ultima sia alienata - rispetto al nuovo acquisto - entro l' anno precedente o entro l' anno successivo. Ipotizziamo una "casa 1" (acquistata in precedenza con l' agevolazione) e una "casa 2" (acquistata in seguito sempre come prima casa). Il credito d' **imposta** si origina in due diverse situazioni: la "casa 2" deve essere acquistata entro un anno dalla alienazione della "casa 1"; la "casa 1" deve essere alienata non oltre l' anno successivo al giorno in cui è acquistata la "casa 2".

Il credito d' **imposta** ammonta: all' importo dell' **imposta** di registro o dell' Iva pagata in sede di acquisto della "casa 1", se è minore dell' importo dell' **imposta** di registro o dell' Iva da pagare in sede di acquisto della "casa 2"; all' importo dell' **imposta** di registro o dell' Iva da pagare in sede di acquisto della "casa 2", se è minore dell' importo dell' **imposta** di registro o dell' Iva pagata in sede di acquisto della "casa 1".

Ad esempio, se all' acquisto della "casa 1" è stata pagata **imposta** di registro per 1.000 euro e in sede di acquisto della "casa 2" si paga Iva per 3mila euro, il credito d' **imposta** è di 1.000 euro. Viceversa, se in sede di acquisto della "casa 1" si è pagata Iva per 4mila euro e in sede di acquisto della "casa 2" si paga **imposta** di registro per 2mila euro, il credito d' **imposta** è di 2mila euro.

L' utilizzo del credito Se è vero che non è possibile chiederlo a rimborso, la legge offre comunque un ampio panorama di occasioni per avvalersi di questo beneficio.

Anzitutto, può essere portato in diminuzione dall' **imposta** di registro dovuta sull' atto di acquisto della "casa 2" (si tratta, è bene precisarlo, di una possibilità che si ha solo se l' atto di acquisto della "casa 2" è soggetto a **imposta** di registro, in quanto se l' acquisto della casa 2 fosse imponibile a Iva, non ci sarebbe la possibilità di dedurre il credito d' **imposta** dall' Iva).

Se il credito d' **imposta** non può essere usato (in tutto o in parte) per diminuire l' **imposta** di registro dovuta per l' acquisto della "casa 2", può utilizzarsi per diminuire le imposte di registro, ipotecaria, **catastale**, sulle successioni e donazioni che l' acquirente della "casa 2" per qualsiasi motivo debba pagare dopo l' acquisto della "casa 2".



Infine, il credito può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo l' acquisto della "casa 2" e può altresì essere usato in compensazione delle somme dovute a titolo di ritenute d' acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

I requisiti generali Nell' insieme, i presupposti per ottenere il credito d' **imposta** sono i seguenti: sia la "casa 1" che la "casa 2" devono essere acquistate con l' agevolazione prima casa (e non vi deve essere la decadenza da tale agevolazione); la "casa 1" deve essere alienata, rispetto alla data di acquisto della "casa 2", entro l' anno precedente o successivo; l' alienazione della "casa 1" può avvenire sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito (ad esempio, mediante una donazione); non è rilevante che l' acquisto sia della "casa 1" che della "casa 2" abbia avuto come oggetto la piena o la nuda proprietà o un diritto reale di godimento (come l' usufrutto) ed è pure indifferente che oggetto di acquisto fosse il diritto nel suo intero o in una sua quota; è irrilevante che né la "casa 1" né la "casa 2" siano state destinate ad abitazione principale dell' acquirente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Rogiti con lo sconto per la «prima casa»: slalom tra i paletti di Fisco e giudici

i requisiti per l'agevolazione

È una delle agevolazioni più utilizzate, tant'è vero che appare nella maggior parte dei rogiti per l'acquisto di abitazioni. La "prima casa" consiste principalmente, a seconda dei casi, nell'abbattimento dell'Iva dal 10 al 4% e dell'imposta di registro dal 9 al 2% (o all'1,5% se si tratta di un acquisto effettuato per il tramite di un contratto di leasing).

Perché all'acquisto della prima casa sia applicabile l'imposta di registro occorre alternativamente che: il venditore sia un soggetto "privato", cioè un soggetto che non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione; il venditore, pur essendo un "soggetto Iva", non effettui una vendita imponibile a Iva.

A quest'ultimo riguardo, occorre precisare che: è obbligatoriamente imponibile a Iva la vendita dell'abitazione da parte dell'impresa costruttrice (o ristrutturatrice) che venda in corso di costruzione o di ristrutturazione oppure che abbia ultimato i lavori di costruzione (o di ristrutturazione) da meno di cinque anni; è imponibile a Iva la vendita dell'abitazione da parte dell'impresa costruttrice (o ristrutturatrice) che abbia ultimato i lavori di costruzione (o di ristrutturazione) da più di cinque anni, ma che eserciti l'opzione di applicare comunque l'Iva alla vendita in questione; non è imponibile a Iva (ma deve essere emessa una fattura recante l'indicazione dell'esenzione da Iva) la vendita dell'abitazione da parte dell'impresa costruttrice (o ristrutturatrice) che abbia ultimato i lavori di costruzione (o di ristrutturazione) da oltre cinque anni e che non eserciti l'opzione per applicare l'Iva alla vendita in questione; non può mai essere imponibile a Iva (e deve quindi essere emessa una fattura recante l'indicazione dell'esenzione da Iva) la vendita dell'abitazione effettuata da un soggetto Iva in casi diversi da quelli indicati nei tre punti precedenti. È il caso, ad esempio, dell'abitazione venduta da una società che non l'abbia costruita né ristrutturata. Mentre nelle vendite imponibili a Iva, l'aliquota (quella del 4%, se si tratta di acquisto della prima casa) si applica al prezzo dichiarato nel contratto di compravendita, nelle vendite soggette a imposta proporzionale di registro nelle quali ci si avvale dell'agevolazione prima casa, l'aliquota del 2% si applica al valore risultante dalla moltiplicazione della rendita catastale per il coefficiente 115,5. Il risultato è che la tassazione è assai inferiore a quella che si deve scontare nell'ipotesi dell'acquisto della prima casa imponibile a Iva.



Dell' agevolazione prima casa si può beneficiare, oltre che per l' acquisto della piena e della nuda proprietà, anche per l' acquisto di diritti reali, quali il diritto di usufrutto e il diritto di abitazione. Per ottenerla, deve ricorrere una pluralità di presupposti: oggetto di compravendita deve essere un' abitazione classificata in **catasto** nelle categorie del gruppo **catastale** A diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9 (case signorili, ville, castelli), nonché A/10 (uffici); la casa oggetto di acquisto deve essere ubicata, in alternativa: nel Comune in cui l' acquirente ha già la sua residenza (oppure nel quale egli stabilisca la propria residenza entro 18 mesi dalla data del rogito); nel Comune in cui l' acquirente svolge la propria attività di lavoro o di studio; nel Comune in cui ha sede il datore di lavoro dell' acquirente, se si tratta di un acquirente trasferito all' estero per ragioni di lavoro; in qualsiasi Comune italiano, se si tratta di un acquirente cittadino italiano emigrato all' estero, che non abbia altre case sul territorio italiano; nell' atto di acquisto l' acquirente deve dichiarare: di non essere titolare esclusivo (o in **comunione** con il coniuge) di altra casa di abitazione (in proprietà o in usufrutto) nel territorio del Comune in cui è situata la casa oggetto di acquisto; di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di **comunione** legale, su tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione (in proprietà, in usufrutto, in nuda proprietà) acquistata dallo stesso acquirente o dal coniuge con le agevolazioni prima casa via via vigenti dalla legge 168/1982 in poi.

Se l' acquirente si trovi nella titolarità di un' altra abitazione, acquistata con l' agevolazione prima casa, è possibile compiere comunque un nuovo acquisto con l' agevolazione prima casa, ma a condizione che la casa già posseduta venga alienata entro un anno dalla data del nuovo acquisto agevolato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

PaginE a cura di Angelo Busani

Riforma Madia. Il percorso per la «razionalizzazione straordinaria» da definire entro settembre

Il piano sulle partecipate può non passare in consiglio

Stefano Pozzoli - Il termine per approvare la «razionalizzazione straordinaria» delle partecipazioni previsto dal decreto correttivo del Testo unico Madia è il 30 settembre.

Scadenza molto infelice perché trovarsi nel periodo estivo per un lavoro così complesso certo non favorirà il necessario approfondimento di questioni invece rilevanti. Meglio sarebbe stato, pertanto, prorogare la scadenza con il Dlgs 100/2017 non di pochi mesi, ma portando il tutto al 31 dicembre, anche solo per allinearne i tempi con quelli della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche prevista dall' articolo 20.

In ogni caso, la sanzione prevista, ovvero il fatto che «in caso di mancata adozione dell' atto ricognitivo () il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società» (articolo 24, comma 5), non è certo di quelle che tolgono il sonno, visto che ormai ci troviamo negli ultimi mesi dell' anno e quindi si sono superati gli appuntamenti di approvazione del bilancio e di nomina degli amministratori. Fondamentale, si ricorda, sarà invece rispettare i tempi della razionalizzazione periodica, perché «la mancata adozione degli atti () comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 5mila euro a un massimo di 500mila euro, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti» (articolo 20, comma 7).

La razionalizzazione straordinaria, comunque, è composta da due documenti distinti. Un atto ricognitivo che si riferisce a tutte le partecipazioni, con il quale si dovrà motivare, per ogni società, le motivazioni per cui si può e si vuole mantenere oppure dismettere; e un secondo documento, che si concretizza in un piano, dove si enunciano le azioni che si intendono in concreto attuare.

Tutto ciò, secondo quanto previsto dall' articolo 24, comma 2, costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato in base al comma 612 della legge di stabilità 2015.

Quest' ultima, però, era chiara nell' attribuire la responsabilità di emanare l' atto ai sindaci che, diceva, «definiscono e approvano () un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute». Non altrettanto esplicito è il testo unico che, più genericamente, dispone che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato



la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto».

Da qui il dubbio su quale sia l'organo dell'ente competente a licenziare gli atti di razionalizzazione previsti dall'articolo 24. La sezione Autonomie della Corte dei Conti, nelle «linee di indirizzo» emanate con la deliberazione 19/2017, non affronta esplicitamente la questione ma propende per una delibera di Consiglio, dal momento che acclude alle linee guida «un modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti».

In realtà, seguendo alla lettera la norma, non pare che il tema sia così netto, e proprio alla luce del fatto che si tratta di un aggiornamento di un atto precedente è ragionevole che l'operazione sia fatta dall'organo che, a suo tempo, ha licenziato l'atto che si va a rivedere.

Resta chiara, comunque, la competenza del Consiglio Comunale (articolo 7 del Dlgs 175/2016 e articolo 42 del Dlgs 267/2000) sui singoli atti relativi ad acquisto (articolo 8) o costituzione (articolo 7) o vendita (articolo 10) di società.

Questo rende opportuno, ma non obbligatorio, il fatto che il Consiglio deliberi anche sul più generale atto di programmazione in materia di società partecipate, condividendo in proposito preliminarmente le decisioni di dismissione o mantenimento delle aziende.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Riscossione. Cancellata l' esclusiva a Poste Notifiche «libere» dal 10 settembre

Dal prossimo 10 settembre le agenzie private potranno effettuare le notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari e delle multe stradali.

Lo stabilisce la legge "annuale" sulla concorrenza", approvata definitivamente dal Senato il 2 agosto.

Nel dettaglio, il provvedimento (articolo 1, commi 57 e 58) elimina, dal 10 settembre 2017, il monopolio di Poste italiane Spa dei servizi inerenti le notifiche e comunicazioni di atti giudiziari (legge 890/1982) e delle violazioni del Codice della strada, introducendo nel Dlgs 261/1999 le disposizioni di coordinamento.

La nuova norma si pone nell' ottica di un progressivo restringimento della riserva dei servizi postali al fornitore universale, prevedendo dal 10 settembre la piena equiparazione di tutti i fornitori dei servizi postali. In sostanza, da settembre le agenzie private potranno notificare anche gli atti giudiziari e le violazioni al Codice della strada. Non solo.

La nuova norma elimina i dubbi interpretativi sorti sulla notifica degli avvisi tributari, essendosi diffusa l' opinione che anche la nuova versione dell' articolo 4 del Dlgs 261/99, in vigore dal 30 aprile 2011, non consenta alle agenzie private di effettuare la raccomandata degli avvisi di accertamento e in genere di atti tributari, poiché riservate a Poste Italiane.

Sul punto la giurisprudenza è apparsa piuttosto oscillante: da una parte si è sostenuto che le poste private sono autorizzate alla notifica di atti amministrativi, compresi gli accertamenti Ici (Ctr Campania n. 4417/2015); dall' altra parte è stata invece ritenuta inesistente la notifica degli avvisi di accertamento effettuata con corriere privato (Ctr Foggia n. 2463/2016).

Ora l' eliminazione dell' articolo 4 del Dlgs 261/99 apre al mercato dal 10 settembre 2017 il servizio di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada. Viene inoltre legittimata la notifica degli avvisi di accertamento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, consentendo così ai Comuni di conseguire anche notevoli risparmi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



G.Deb.

Decreto Sud. Estese le misure sblocca-investimenti introdotte dalla manovrina per i **Comuni** del cratere del sisma 2016

Seconda chance sui patti regionali

Termine al 30 settembre per le nuove richieste dopo lo svincolo delle risorse regionali

Novità importanti per gli **enti** colpiti dal sisma del 2016: è infatti ampliato il meccanismo «libera-investimenti» che viene ora esteso anche agli interventi connessi «al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a **servizi** per la popolazione». Con il decreto Sud convertito in via definitiva la scorsa settimana, è modificato l'articolo 43-bis del DI 50/2017, che liberava dai vincoli di **finanza** pubblica gli investimenti, finanziati con avanzo di **amministrazione** o debito, solo se connessi alla ricostruzione. Gli **enti** compresi nel cratere avranno la concessione di spazi finanziari per gli anni 2017, 2018 e 2019 nell'ambito dei Patti di solidarietà nazionali (articolo 10, comma 4, della legge 243/2012) in misura pari alle spese sostenute per questi investimenti. L'agevolazione è però subordinata alla presentazione di una certificazione delle spese sostenute, in fase di verifica dell'obiettivo entro il 31 marzo. Un'altra norma, contenuta nello stesso decreto, estende a questi **Comuni** la disapplicazione di alcune sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli di **finanza** pubblica prevista dalla manovra 2017.

Il decreto legge 91/2017 contiene anche ulteriori correttivi e aggiustamenti di interesse più ampio per tutti gli **enti locali**, oltre che misure specifiche per il Mezzogiorno.

L'articolo 6-bis, per incentivare le intese regionali, autorizza, per gli anni 2017-2019, lo svincolo di destinazione delle somme statali spettanti alle **regioni**, nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili dalle stesse.

Ciò, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte o non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni (per le quali la regione è tenuta a farvi fronte). Le risorse svincolate sono destinate «prevalentemente» alla riduzione del debito e agli investimenti nel rispetto del saldo di **bilancio**.

La novità si applica anche per il 2017, sebbene i termini per la stipula delle intese siano già scaduti. Per questo l'articolo 15-sexies consente alle **regioni** e alle **Province** autonome, in via straordinaria e per il solo 2017, di riavviare le intese regionali, per rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli **enti locali** appartenenti al proprio territorio. Il secondo tempo per la procedura delle intese regionali dovrà



concludersi entro il prossimo 30 settembre.

Per **Province** e Città metropolitane, l' articolo 15-quinquies autorizza l' erogazione di contributi finalizzati all' esercizio delle funzioni fondamentali per 100 milioni. I criteri di riparto saranno determinati con Dm del Viminale entro il 10 settembre.

Accolto nel decreto Mezzogiorno anche il correttivo per le sanzioni Istat agli **enti** con meno di 3mila abitanti, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche previste dal Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 (si veda Il Sole 24 Ore del 26 luglio). L' articolo 15-ter stabilisce che le sanzioni sono sospese e, in caso di avvenuta erogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre, data entro la quale i **Comuni** devono provvedere all' invio. Le sanzioni già versate non saranno restituite.

Sull' armonizzazione contabile, l' articolo 8, comma 1-quater, esonera le **regioni** e gli **enti locali** dall' obbligo di includere nel proprio consolidato i **bilanci** dei Corpi volontari dei vigili del fuoco e delle loro **unioni**. Per favorire l' utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile trasferite alle **regioni**, infine, queste ultime possono conseguire nel 2017 un valore positivo del saldo di **finanza** pubblica pari alle somme ricevute a tale titolo (articolo 9-ter). Per il 2018-2020 l' obiettivo di saldo potrà essere ridotto per un importo pari agli impegni correlati a queste risorse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Anna GuiducciPatrizia Ruffini

Tari. Il termine fissato dal Tar scade lunedì prossimo

Sui rifiuti assimilati ancora un rinvio: niente Dm agostano

Si avvicina il termine del 14 agosto per l'adozione del decreto sull'assimilazione dei rifiuti, ma a quanto pare il ministero dell'Ambiente non è ancora riuscito a predisporre un testo definitivo del provvedimento, nonostante i diversi incontri con l'Anci e con le altre associazioni di categoria.

Si tratta del decreto previsto dall'articolo 195 del Dlgs 152/2006 (Codice ambientale), tanto atteso da Comuni e operatori economici, che dovrebbe uniformare la disciplina relativa all'applicazione della Tari sulle superfici produttive di rifiuti assimilati agli urbani. Attualmente l'unica disciplina statale di riferimento per i Comuni è costituita dalla delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 (quindi di oltre 30 anni fa), contenente un elenco di sostanze assimilabili. La Cassazione ha poi chiarito che le delibere comunali non possono fare riferimento solo a parametri di natura qualitativa, ma devono indicare anche le caratteristiche quantitative dei rifiuti speciali (da assimilare agli urbani) poiché l'impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato prescindere dalla sua quantità (sentenze n. 30719/2011, n. 9631/2012, n. 18018/2013, n. 22223/2016, n. 17270/2017).

Della questione si è anche occupata l'Antitrust con la segnalazione AS922/2012, sollecitando l'adozione del decreto ministeriale che stabilisca in maniera univoca i criteri per individuare quantità e qualità delle tipologie di rifiuti speciali da assimilare a quelli urbani, anche al fine di definire l'ambito di discrezionalità delle amministrazioni comunali.

Oggi la situazione delle delibere locali è estremamente diversificata sul territorio nazionale: in alcuni casi l'assimilazione è contenuta nel regolamento Tari, in altri casi si fa rinvio al regolamento per la gestione dei rifiuti, in altri casi ancora si continua ad applicare la delibera di consiglio del 1998, cioè quella adottata dopo l'entrata in vigore della legge 128/98 che introdusse la regola dell'assimilazione esplicita disposta dai Comuni. Nel merito, poi, molti Comuni continuano ancora a fare riferimento solo a parametri qualitativi, in contrasto alla costante giurisprudenza di Cassazione prima citata. Insomma, una situazione di caos che bisognerebbe assolutamente riportare in condizioni di normalità.



La questione non è sfuggita neppure al Tar Lazio, che con la sentenza n. 4611/2017 (si veda Il Sole 24 Ore dell' 8 maggio) ha ordinato al ministero dell' Ambiente di adottare entro 120 giorni il decreto sui criteri per l' assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Il termine sta per scadere, e a quanto risulta al Sole 24 Ore, il ministero non è ancora riuscito a definire un testo di decreto da approvare nei prossimi giorni.

Peraltro la bozza più recente contiene diverse criticità, tra cui la previsione di criteri nuovi e derogatori rispetto al comma 649 della legge 147/2013, che rimette ai Comuni la potestà di individuazione dei magazzini da sottrarre alla tassazione, mentre lo schema di decreto li ritiene tutti non tassabili.

Per non parlare poi del criterio della superficie, che si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e con il dato normativo.

Infatti l' attuale versione dell' articolo 195 del Dlgs 152/2006 prevede solo «criteri qualitativi e quantitativi», eliminando del tutto il riferimento alla superficie delle attività economiche, vigente fino al 2011.

Parametro che invece oggi si vorrebbe illegittimamente reintrodurre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Giuseppe Debenedetto

acquisti effettuati in precedenti periodi (e quindi non indicati nel rigo VP3 dello stesso modulo), divenuta esigibile e detratta nel periodo di riferimento (ad esempio, l' Iva sugli acquisti effettuati da parte dei contribuenti che si avvalgono del regime di cassa di cui all' art. 32-bis del dl n. 83/2012).

Credito del periodo precedente.

Nel rigo VP8 va indicato il credito risultante da precedenti liquidazioni relative allo stesso anno d' **imposta**, computato in detrazione nel periodo di riferimento. Non si deve indicare, naturalmente, il credito infrannuale chiesto a rimborso o in compensazione orizzontale con il modello TR.

Credito dell' anno precedente.

Nel rigo VP9 va indicato il credito dell' anno precedente riportato a nuovo (rigo VX5 della dichiarazione annuale relativa a tale anno), al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei precedenti periodi dello stesso anno solare. In sostanza, nel rigo VP9 il contribuente espone l' importo del credito dell' anno precedente utilizzato nella compensazione c.d. «verticale» o «interna», a scomputo dei debiti Iva di periodi successivi. Al riguardo, va precisato che, nella **comunicazione** relativa alla prima liquidazione dell' anno, il contribuente non è tenuto ad indicare l' intero importo del credito dell' anno precedente, potendo limitarsi ad indicare l' importo utilizzato in compensazione interna nella corrispondente liquidazione. Non deve essere riportato nel rigo VP9 il credito utilizzato in compensazione con il modello F24.

Nel rigo VP9 occorre riportare anche l' eventuale credito chiesto a rimborso in anni precedenti, per il quale l' agenzia delle **entrate** abbia notificato diniego del rimborso con autorizzazione alla detrazione, «per la quota utilizzata nella liquidazione periodica».

Qualora il contribuente intenda estromettere, in tutto o in parte, il credito dell' anno precedente incluso nella contabilità Iva ed indicato nel rigo VP9, al fine di destinarlo alla compensazione orizzontale, dovrà indicare il relativo importo, preceduto dal segno meno, nel rigo VP9.

Crediti speciali. Nel rigo VP11 si deve indicare l' importo dei crediti d' **imposta** c.d. «speciali» utilizzati nel periodo di riferimento, in sede di liquidazione periodica, a scomputo dell' Iva dovuta.

Non vanno invece indicati i crediti (es. Ires, **irap** ecc.) utilizzati in pagamento dell' Iva a debito nel modello F24, poiché in tal caso la compensazione si realizza al di fuori della liquidazione periodica, nell' ambito del sistema della delega unificata.

Reverse charge. Le operazioni attive effettuate in regime di inversione contabile devono essere indicate nel rigo VP2, per l' importo imponibile, soltanto dal fornitore.

Il cessionario o committente, debitore dell' **imposta**, dovrà invece riportare: - l' imponibile tra le operazioni passive del rigo VP3; - la relativa **imposta** nel rigo VP4 quale **imposta** dovuta, ed eventualmente nel rigo VP5 se detraibile.

Split payment. Anche le operazioni attive effettuate in regime di split payment devono essere indicate, per l' importo imponibile, dal fornitore nel rigo VP2.

Il cessionario o committente dovrà indicare nella **comunicazione**, con le stesse modalità viste a proposito delle operazioni soggette ad inversione contabile, l' **imposta** che si riferisce ad acquisti effettuati nell' esercizio di un' attività economica. Non devono quindi essere indicati nella **comunicazione** gli acquisti destinati esclusivamente alla sfera istituzionale, in relazione ai quali l' **ente** cessionario/committente è tenuto a versare l' **imposta** con le modalità previste dalla risoluzione n. 15/2015.

© Riproduzione riservata.

Chi aderisce non rischia doppia imposizione

Il contribuente che ha deciso di aderire alla seconda edizione della procedura può detrarre le imposte pagate all' estero a titolo definitivo relative a redditi di lavoro **dipendente** e autonomo anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei citati redditi esteri, purché gli stessi concorrano alla formazione del reddito complessivo.

Sostanzialmente, si tratta dei casi in cui il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi in Italia ma ha correttamente adempiuto agli obblighi fiscali nel Paese dove ha svolto la propria attività lavorativa. Viene meno, dunque, l' applicazione dell' art. 165, comma 8, Tuir, il quale prevede che la detrazione delle imposte pagate all' estero non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all' estero nella dichiarazione presentata. Si tratta, dunque, di una novità normativa improntata a principi di equità, applicabile, però, esclusivamente nell' ambito della procedura di collaborazione volontaria. Inoltre, con la stessa circolare, l' **amministrazione** chiarisce che la possibilità di detrarre le imposte pagate all' estero si applica anche agli atti non ancora definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima (vale a dire il 24 giugno 2017) e relativi alla prima edizione della procedura di collaborazione volontaria. È precluso, in ogni caso, invece, il rimborso delle imposte che sono state già versate all' **Erario**.

© Riproduzione riservata.

8 Lunedì 7 Agosto 2017

FISCO

ItaliaOggi7

Nella circolare n. 21 delle Entrate gli ultimi chiarimenti sull'emersione dei capitali

Voluntary-bis, benefici estesi Effetti premiali e semplificazioni anche per i ritardatari

Massimizzare gli effetti premiali della procedura di collaborazione volontaria è un obiettivo che il contribuente deve perseguire sin dalla fase di scelta del Paese in cui presentare la dichiarazione dei redditi. In materia di voluntary disclosure, infatti, il contribuente deve essere attento a due aspetti: il primo, relativo alla scelta del Paese, e il secondo, relativo alla scelta del momento di presentazione della dichiarazione.

L'emersione di attività dai «nuovi» Paesi collaborativi	Analisi comparativa	
	Vd 1	Vd 2
Periodi accertabili ai fini del monitoraggio fiscale	dai 2004 al 2013	dai 2009 al 2015
Periodi accertabili ai fini delle imposte sui redditi	dai 2006 al 2013	dai 2010 al 2015
Sanzioni RW	0,83% del 2004 al 2007 1% dal 2008 al 2013	0,5% dal 2009 al 2015
Sanzioni reddituali	16,67% dal 2006 al 2007 25% dal 2008 al 2013	16,67% dal 2010 al 2015
Obblighi dichiarativi post Vd	Obbligo di regolarizzare 2014 e 2015 in dichiarazione dei redditi	Facoltà di regolarizzare 2016 e frazione d'anno 2017 in relazione di accompagnamento
Detrazione imposte pagate all'estero (lavoro dipendente e lavoro autonomo)	Consentita esclusivamente per gli atti non definiti	Consentita

Opportunità e rischi dell'autoliquidazione	Vd 1		Vd 2	
	Autoliquidazione	Non prevista	Autoliquidazione	Non prevista
Errata autoliquidazione	Non prevista	Versamento insufficiente superiore al 10 o al 30% delle somme da versare:	Facoltà del contribuente	Versamento insufficiente superiore al 10 o al 30% delle somme da versare. Maggiorazione del 3%

Chi aderisce non rischia doppia imposizione

Il contribuente che ha deciso di aderire alla seconda edizione della procedura può detrarre le imposte pagate all' estero a titolo definitivo relative a redditi di lavoro dipendente e autonomo anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei citati redditi esteri, purché gli stessi concorrano alla formazione del reddito complessivo. Sostanzialmente, si tratta dei casi in cui il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi in Italia ma ha correttamente adempiuto agli obblighi fiscali nel Paese dove ha svolto la propria attività lavorativa. Viene meno, dunque, l' applicazione dell' art. 165, comma 8, Tuir, il quale prevede che la detrazione delle imposte pagate all' estero non spetta in caso di omessa pre-

sentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all' estero nella dichiarazione presentata. Si tratta, dunque, di una novità normativa improntata a principi di equità, applicabile, però, esclusivamente nell' ambito della procedura di collaborazione volontaria. Inoltre, con la stessa circolare, l' amministrazione chiarisce che la possibilità di detrarre le imposte pagate all' estero si applica anche agli atti non ancora definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima (vale a dire il 24 giugno 2017) e relativi alla prima edizione della procedura di collaborazione volontaria. È precluso, in ogni caso, invece, il rimborso delle imposte che sono state già versate all' Erario.

Dei giorni scorsi le indicazioni dell' Ae per la chiusura agevolata delle cause pendenti

Liti, definizione da ponderare

Domanda e pagamento (unico o prima rata) entro il 2/10

Tutto pronto per la definizione delle liti pendenti alla data del 24 aprile scorso. Entro il prossimo 2 ottobre (il 30 settembre è sabato) necessaria la presentazione della relativa domanda e con il pagamento, in una **unica** soluzione o rateale, la definizione risulta perfezionata.

Con un provvedimento del 21 luglio scorso e con l' emanazione di un preciso documento di **prassi** (circ. 22/E/2017) del 28 luglio, l' Agenzia delle **entrate** ha fornito gli strumenti per procedere alla definizione agevolata delle controversie **tributarie** pendenti, di cui all' art. 11, dl 50/2017 (cosiddetta «Manovra correttiva»), convertito con modificazioni nella legge 96/2017.

Ambito oggettivo. Com' è noto, il citato art. 11 ha introdotto nuovamente la definizione agevolata delle controversie assegnate alla giurisdizione tributaria, a prescindere dallo stato e grado di giudizio, in cui è controparte l' Agenzia delle **entrate**; sono definibili, pertanto, le liti indicate il cui ricorso è stato notificato alla controparte entro la data del 24/4/2017 (data di entrata in vigore della manovra).

La definizione è stata estesa anche alle liti relative ai **tributi locali**, ma il comma 1-bis, del citato art. 11, stabilisce che l' **ente** territoriale ha la facoltà di stabilire «l' applicazione delle disposizioni (...) alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente» fissando al 31 agosto prossimo il termine relativo.

Quindi, con particolare riferimento alle indicazioni delle Entrate (comunicato stampa del 21/7/2017 e circ. 22/E/2017 § 1.2) possono essere definite, non soltanto le controversie instaurate avverso gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione sanzioni, ma anche quelle inerenti agli avvisi di liquidazione, alle cartelle di rinvio, sia appeso pendente alla data del 24/4/2017 e sia alla medesima data, il ricorso introduttivo di primo grado o di spettanza di appello, in quanto prescristi oltre i termini previsti dalla legge o privi dei requisiti formali o sostanziali (art. 18 del processo tributario e quelli di cui all' art. 15 del processo tributario), non l' esclusione di quelle liti per le quali il giudice tributario, in sede di pronuncia definitiva di conseguenza, la definizione può riguardare esclusivamente quelle liti ancora aperte alla data del 24 aprile scorso, restando invariati i rapporti sanciti a tale data e alla data di presentazione della domanda

ItaliaOggi7

FISCO

Lunedì 7 Agosto 2017 9

Dei giorni scorsi le indicazioni dell'Ae per la chiusura agevolata delle cause pendenti

Liti, definizione da ponderare

Domanda e pagamento (unico o prima rata) entro il 2/10

Pagina 9
di FABRIZIO C. POCIANI

Liti definibili
Sono definiti gli avvisi di accertamento, gli atti di irrogazione delle sanzioni, gli atti di liquidazione e quelli inerenti ai ruoli. Possibile definire anche le liti afferenti i tributi locali.

Esclusioni
Sono escluse le liti avente ad oggetto le risorse proprie tradizionali, l'iva riscossa all'importazione e le somme dovute per recupero degli aiuti di Stato, nonché quelle relative al rifiuto alla restituzione dei tributi e quelle di valore indeterminabile.

Domanda
La domanda, in via telematica, deve essere presentata direttamente o tramite soggetti incaricati, entro il 2/10/2017 in esenzione di bollo.

Importi dovuti
Sono dovuti gli importi indicati nell'atto impugnato, con esclusione delle sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora. In presenza di atti di contestazione di soli interessi o/o sanzioni è dovuto il 40% dell'ammontare richiesto, mentre non è dovuto alcunché per le sanzioni qualora il rapporto riferito ai tributi sia stato già definito, anche in modalità diversa.

Pagamento
Il pagamento può avvenire in una unica soluzione entro il 2/10/2017 o in massimo 3 rate a partire dal medesimo giorno (entro il 2/10/140%, entro il 30/11/2017 l'ulteriore 40% o il restante 50%, se si opta per due rate, e il 20%, in presenza di tre rate, entro il 2/07/2018).

Perfezionamento
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione dell'istanza e il pagamento di quanto dovuto o della prima rata.

Sospensione
Il processo è sospeso fino al 10/10/2017 e i termini per l'impugnazione sono sospesi per 6 mesi, per le controversie definibili.

Dilogo
Il dilogo è notificato entro il 31/07/2018 ed è impugnabile nei termini dei 60 giorni dalla notifica che avviene come per gli atti processuali.

La definizione agevolata delle liti «in pillole»

Liti definibili	Sono definiti gli avvisi di accertamento, gli atti di irrogazione delle sanzioni, gli atti di liquidazione e quelli inerenti ai ruoli. Possibile definire anche le liti afferenti i tributi locali.
Esclusioni	Sono escluse le liti avente ad oggetto le risorse proprie tradizionali, l'iva riscossa all'importazione e le somme dovute per recupero degli aiuti di Stato, nonché quelle relative al rifiuto alla restituzione dei tributi e quelle di valore indeterminabile.
Domanda	La domanda, in via telematica, deve essere presentata direttamente o tramite soggetti incaricati, entro il 2/10/2017 in esenzione di bollo.
Importi dovuti	Sono dovuti gli importi indicati nell'atto impugnato, con esclusione delle sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora. In presenza di atti di contestazione di soli interessi o/o sanzioni è dovuto il 40% dell'ammontare richiesto, mentre non è dovuto alcunché per le sanzioni qualora il rapporto riferito ai tributi sia stato già definito, anche in modalità diversa.
Pagamento	Il pagamento può avvenire in una unica soluzione entro il 2/10/2017 o in massimo 3 rate a partire dal medesimo giorno (entro il 2/10/140%, entro il 30/11/2017 l'ulteriore 40% o il restante 50%, se si opta per due rate, e il 20%, in presenza di tre rate, entro il 2/07/2018).
Perfezionamento	La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione dell'istanza e il pagamento di quanto dovuto o della prima rata.
Sospensione	Il processo è sospeso fino al 10/10/2017 e i termini per l'impugnazione sono sospesi per 6 mesi, per le controversie definibili.
Dilogo	Il dilogo è notificato entro il 31/07/2018 ed è impugnabile nei termini dei 60 giorni dalla notifica che avviene come per gli atti processuali.

Dei termini del Consiglio, l'iva riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, nonché quelle concernenti il rifiuto alla restituzione dei tributi, sorti in uno stato membri dell'Ue o in uno stato aderente alla convenzione Oee/Cee.

La pendenza. Una ulteriore precisazione concerne la pendenza della lite e, sul punto, le Entrate hanno chiarito che si deve intendere tale qualità che, anche a seguito di rinvio, sia appeso pendente alla data del 24/4/2017 e sia alla medesima data, il ricorso introduttivo di primo grado o di spettanza di appello, in quanto prescristi oltre i termini previsti dalla legge o privi dei requisiti formali o sostanziali (art. 18 del processo tributario e quelli di cui all' art. 15 del processo tributario), non l' esclusione di quelle liti per le quali il giudice tributario, in sede di pronuncia definitiva di conseguenza, la definizione può riguardare esclusivamente quelle liti ancora aperte alla data del 24 aprile scorso, restando invariati i rapporti sanciti a tale data e alla data di presentazione della domanda

zio postale o tramite Posta elettronica, sia ordinaria che certificata (Dc).

Perfezionamento. La definizione si perfeziona al versamento integrale dell'importo dovuto o della prima rata, oltre che con la presentazione della domanda, tenendo conto che i pagamenti devono essere oncopagati, e a rateali tenendo conto non solo delle ulteriori scadenze ma delle quote indicate, come ulteriori specificazioni nel documento di prassi (circ. 22/E/2017 § 1), con possibilità di negoziare la compensazione con i crediti disponibili, in caso di pagamento rateale, nelle rate successive alla prima, è necessario considerare gli interessi liquidi nella misura dell'0,1% dal 3 ottobre successivo alla data di scadenza ma dalle quote indicate nei rinvii (risoluzione n. 10842/2017).

Il contributo che non si avvalga della notifica elettronica dei ruoli può sicuramente avvalersi della disciplina in commento, allo stesso modo per cui la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione dei carichi può scegliere di non avvalersi della definizione delle liti pendenti.

In presenza di obbligazioni, la definizione effettuata da uno solo degli effetti di una manifestazione di volontà di avvalersi della definizione dei carichi può scegliere di non avvalersi della definizione delle liti pendenti.

Dilogo. Agli uffici delle Entrate spetta il compito di verificare la regolarità della domanda e la presenza dei relativi presupposti, con la conseguenza che in caso di diniego della definizione, in presenza di una contestazione tributaria o di un atto impugnato, si ammissibile il rigetto entro sessanta giorni per gli atti processuali; il rigetto, se non è motivato, si sottolge in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31/07/2018 dalla parte che ne ha interesse.

© Riproduzione riservata



alla restituzione dei **tributi**, sorti in uno stato membro dell' Ue o in uno stato aderente alla convenzione Ocse/CoE.

La pendenza. Una ulteriore precisazione concerne la pendenza della lite e, sul punto, le Entrate hanno chiarito che si deve intendere tale quella che, anche a seguito di rinvio, sia appunto pendente alla data del 24/4/2017 e che, alla medesima data, il ricorso introduttivo di primo grado «sia stato notificato alla controparte» e, ancora, che «alla data di presentazione della domanda () il processo non si sia ancora concluso con pronuncia definitiva»; di conseguenza, la definizione può riguardare esclusivamente quelle liti ancora aperte alla data del 24 aprile scorso, restando esclusi i rapporti esauriti a tale data e alla data di presentazione della domanda di definizione, alla stessa stregua dei rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della manovra e a quella di presentazione della domanda, si sia già perfezionata la mediazione tributaria, di cui all' art. 17-bis, dlgs 546/1992 o la conciliazione giudiziale, di cui agli artt. 48, 48-bis e 48-ter del medesimo decreto.

Non possono, inoltre, ritenersi definibili quelle potenziali ovvero quelle per le quali il ricorso di primo grado non sia stato notificato alla data del 24 aprile scorso, mentre l' agenzia ritiene ammesse alla definizione quelle liti instaurate mediante ricorsi affetti da vizi di inammissibilità, in quanto proposti oltre i termini prescritti dalla legge o privi dei requisiti formali e sostanziali prescritti dall' art. 18 del processo tributario e quelle liti per le quali pendono i termini per la proposizione della revocazione ordinaria, con l' esclusione di quelle liti per le quali è stata depositata la sentenza della Suprema Corte senza rinvio.

L' istanza. La domanda di definizione, contenente i dati identificati del soggetto che ha proposto l' atto introduttivo, il **codice** dell' ufficio che è controparte nel giudizio e i dati della controversia, deve essere presentata all' Agenzia delle **entrate** entro il prossimo 2 ottobre, su modello (Dct) conforme a quello approvato recentemente (provvedimento 140316/2017) ed è richiesta la presentazione distinta per ciascuna controversia autonoma (riferibile a ogni atto impugnato); è ammissibile la definizione parziale delle controversie introdotte con ricorso cumulativo, con la conseguenza che, in tal caso, la lite prosegue per la parte non oggetto della definizione agevolata.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente dall' interessato o da un delegato o per il tramite di un ufficio territoriale della direzione regionale delle Entrate, mentre è esclusa la presentazione tramite **servizio** postale o tramite Posta **elettronica**, sia ordinaria che certificata (Pec).

Perfezionamento. La definizione si perfeziona con il versamento integrale dell' importo dovuto o della prima rata, oltre che con la presentazione della domanda, tenendo conto che i pagamenti devono essere eseguiti, se in una **unica** soluzione, entro il 2 ottobre prossimo e se rateali tenendo conto non solo delle ulteriori scadenze ma delle quote indicate, come ulteriormente specificate nel documento di **prassi** (circ. 22/E/2017 6), con possibilità di eseguire la compensazione con i crediti disponibili; in caso di pagamento rateale, sulle rate successive alla prima, è necessario considerare gli interessi legali nella misura dell' 0,1% dal 3 ottobre prossimo e con specifica risoluzione sono stati fissati i relativi codici tributo (risoluzione n. 108/E/2017).

Il contribuente che non si è avvalso della rottamazione dei ruoli può sicuramente avvalersi della disciplina in commento, allo stesso modo per cui se ha manifestato la volontà di avvalersi della definizione dei carichi può scegliere di non avvalersi della definizione delle liti pendenti.

In presenza di coobbligati, la definizione effettuata da uno solo esplica gli effetti anche per gli altri e, con particolare riferimento alla sospensione, a seguito di presentazione delle istanze, il processo è sospeso fino al 10/10/2017 e, con riferimento alle controversie definibili, a prescindere dalla presentazione della domanda, sono sospesi i termini di impugnazione per sei mesi.

Diniego. Agli uffici delle Entrate spetta il compito di verificare la regolarità della domanda e la presenza dei relativi presupposti, con la conseguenza che in caso di diniego della definizione, lo stesso è notificato entro il 31/7/2018 al contribuente e quest' ultimo può impugnare il rigetto entro sessanta giorni dalla notifica, che deve avvenire con le modalità prevista per gli atti processuali; il processo, inoltre, si

estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31/12/2018 dalla parte che ne ha interesse.

© Riproduzione riservata.

PAGINA A CURA DI FABRIZIO G. POGGIANI

Le aziende potranno avvalersi delle denunce relative ai mesi di luglio, agosto e settembre

Regolarizzazione entro il 16/10

C'è tempo fino al 16 ottobre per regolarizzare l'aumento dei contributi della gestione separata dell'Inps. Il pagamento del maggior contributo, infatti, le aziende potranno effettuarlo con una delle denunce contributive relative ai mesi di luglio, agosto e settembre, avendo così tempo fino al 16 ottobre per il versamento (con riguardo ai compensi erogati nei mesi di luglio, agosto e settembre) e fino al 31 ottobre per l'invio dell'Uniemens relativo al mese di settembre (ultimo mese per la regolarizzazione).

La disciplina contributiva delle collaborazioni. La disciplina contributiva è totalmente diversa per i due tipi di collaborazione (si veda altro articolo in altra pagina). Infatti, la tradizionale «collaborazione» resta ancorata all'obbligo di contribuzione alla Gestione separata dell'Inps; per la nuova «collaborazione personale», invece, è prevista «l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato». In tal caso, pertanto, il collaboratore andrà gestito dal punto di vista contributivo come un normale lavoratore dipendente (stessa denuncia all'Inps ecc.).

Nel caso di co.co.co. tradizionale, il contributo dovuto alla Gestione separata Inps è calcolato in misura percentuale sul reddito determinato ai fini Irpef, risultante dalle dichiarazioni annuali o dagli eventuali accertamenti del Fisco, entro il tetto massimo contributivo annuo che per l'anno 2017 in corso è pari a 100.324 euro. L'aliquota contributiva fu fissata, in origine, al 10%; poi si sono succeduti vari provvedimenti legislativi che ne hanno modificato la misura e anche il campo di applicazione. La disciplina vigente distingue tre categorie di soggetti (collaboratori) con diverse aliquote di contribuzione (destinata in alcuni casi ad arrivare al 33% nel 2018): a) collaboratori senza altra copertura previdenziale obbligatoria né pensionati (cosiddetti «esclusivi» oppure «scoperti»); b) collaboratori già in possesso di altra copertura previdenziale obbligatoria oppure già pensionati (cosiddetti «non esclusivi» oppure «coperti»), tenuti a pagare l'aliquota del 24% nel corrente anno 2017; c) collaboratori «professionisti senza cassa» (cioè i lavoratori autonomi con partita Iva), tenuti a pagare l'aliquota del 33,23% a partire dal 1° luglio 2017, dopo alcuni anni di lotta per non vedersi destinatari degli aumenti programmati nel tempo.

Nel caso dei lavoratori «esclusivi» e dei professionisti senza cassa una quota del contributo (lo 0,72% fino al 30 giugno 2017 e l'1,23% a partire dal 1° luglio 2017) serve a finanziare le tutele assistenziali di malattia, maternità e assegni familiari (l'incremento a partire da luglio è stato previsto in corrispondenza

ItaliaOggi7

PREVIDENZA

Lunedì 7 Agosto 2017 19

Le aziende potranno avvalersi delle denunce relative ai mesi di luglio, agosto e settembre

Regolarizzazione entro il 16/10

Il contributo alla gestione separata Inps			
Periodo	Elementi	Lavoratori privi di tutela pensionistica	Lavoratori con altra tutela pensionistica e/o già in pensione
Anno 2017 (fino al 30 giugno)	Aliquota da versare	32,72% (1)	24,00%
	Ripartizione dell'onere contributivo	Co.co.co. e altri: Impresa = 21,81% Lavoratore = 10,91% Professionista (partita Iva) (2): - Professionista = 21,72% - Cliente = 4% (fattura) Associazione partecipazione: - Associato = 18,00% - Associato = 14,72%	Co.co.co. e altri: - Impresa = 18,00% - Lavoratore = 8,00% Professionista (partita Iva) (2): - Professionista = 20,00% - Cliente = 4% (in fattura) Associazione partecipazione: - Associato = 13,20% - Associato = 10,80%
Anno 2017 (dal 1° luglio)	Aliquota da versare	33,23% (3)	24,00%
	Ripartizione dell'onere contributivo	Co.co.co.: - Impresa = 22,15% - Lavoratore = 11,08% Professionista (partita Iva) (2): - Professionista = 22,23% - Cliente = 4% (fattura) Associazione partecipazione: - Associato = 18,28% - Associato = 14,95%	Co.co.co.: - Impresa = 16,00% - Lavoratore = 8,00% Professionista (partita Iva) (2): - Professionista = 20,00% - Cliente = 4% (in fattura) Associazione partecipazione: - Associato = 13,20% - Associato = 10,80%
Dall'anno 2018	Aliquota da versare	34,23% (3)	24,00%
	Ripartizione dell'onere contributivo	Co.co.co. e altri: - Impresa = 22,82% - Lavoratore = 11,41% Professionista (partita Iva) (2): - Professionista = 22,23% - Cliente = 4% (fattura) Associazione partecipazione: - Associato = 18,32% - Associato = 15,40%	Co.co.co. e altri: - Impresa = 16,00% - Lavoratore = 8,00% Professionista (partita Iva) (2): - Professionista = 20,00% - Cliente = 4% (in fattura) Associazione partecipazione: - Associato = 13,20% - Associato = 10,80%

(1) Aliquota 25,72% per i lavoratori autonomi, titolare di posizione fiscale al Fiv (ex S.i.); professionisti «senza cassa» (2) Aliquota 26,23% per i lavoratori autonomi, titolare di posizione fiscale al Fiv (ex S.i.); professionisti «senza cassa» (3) Aliquota 26,23% per i lavoratori autonomi, titolare di posizione fiscale al Fiv (ex S.i.); professionisti «senza cassa»

di società, associati in altri enti con o senza personalità giuridica.
* tutte le co.co., anche a progetto, incluse la collaborazione occasionale;
* fatturato di ricerca, assegno, borsa di studio.
Restano esclusi dall'assunzione, lavoro, i componenti commissioni e collegi, gli amministratori di enti locali; i venditori porta a porta; i rapporti occasionali autonomi; gli associati in partecipazione (non ancora onorati); i modelli in formazione; i mediatore (si veda tabella).

La regolarizzazione. La nuova aliquota (33,23%), come osservato, si applica nei compensi corrisposti dal 1° luglio. Gli adempimenti previsti dalla tradizionale «collaborazione resta ancorata all'obbligo di contribuzione alla Gestione separata dell'Inps; per la nuova «collaborazione personale» invece prevista l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato».

per la variazione dell'aliquota della 0,51%, tuttavia, possono essere effettuati entro il terzo mese successivo a quello di assunzione della disciplina. In particolare, i versamenti del contributo relativo ai mesi di agosto e settembre 2017, possono essere effettuati entro il 16 ottobre 2017, mentre gli adempimenti di somme aggiuntive. Inoltre, la presentazione delle denunce dei soggetti interessati all'aumento per i mesi di luglio, agosto e settembre può avvenire entro il 31 ottobre 2017.

Nel caso dei lavoratori «esclusivi» e dei professionisti senza cassa una quota del contributo (lo 0,72% fino al 30 giugno 2017 e l'1,23% a partire dal 1° luglio 2017) serve a finanziare le tutele assistenziali di malattia, maternità e assegni familiari (l'incremento a partire da luglio è stato previsto in corrispondenza di un adeguamento di quelle tutele, introdotto dalla legge n. 81/2017, non viene erogato in seguito); tutto il resto è destinato alla pensione. Nel caso dei lavoratori non esclusivi, invece, tutto il contributo è destinato alla pensione. L'aumento contributivo autorizzato dalla legge n. 81/2017, il 1° luglio del lavoro autonomo, che ha previsto diverse novità in materia di tutela e contributi per gli iscritti alla gestione separata Inps. L'aliquota aggiuntiva dello 0,51% decorre dal 1° luglio ed è destinata a finanziare la Dis-Coll, cioè l'indennità di disoccupazione dei parafiscali che, dalla stessa data, è stata resa strutturale ed estesa ad assegnati e dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Per chi vale l'aumento. Per l'entrata in vigore della legge, ha previsto la legge (articolo n. 102/2017), sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, nei pensionati e nei titolari di partita Iva e i cui compensi sono superiori a 100.324 euro.
* ufficio di amministrazione, sindaco o revisore



di un miglioramento di quelle tutele, introdotto dalla legge n. 81/2017 come viene spiegato in seguito); tutto il resto è destinato alla pensione.

Nel caso dei lavoratori «non esclusivi», invece, tutto il contributo è destinato alla pensione.

Jobs act lavoro autonomo. L' aumento contributivo scaturisce dalla legge n. 81/2017, il Jobs act del lavoro autonomo, che ha previsto diverse novità in materia di tutele e contributi per gli iscritti alla gestione separata Inps. L' aliquota aggiuntiva dello 0,51% decorre dal 1° luglio ed è destinata a finanziare la Dis-Coll, cioè l' indennità di disoccupazione dei parasubordinati che, dalla stessa data, è stata resa strutturale ed estesa ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Per chi vale l' aumento. Per espressa **previsione** di legge, ha spiegato l' Inps (circolare n. 102/2017), sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva e i cui compensi derivano da: uffici di amministratore, sindaco o revisore di **società**, associazioni e altri **enti** con o senza personalità giuridica; tutte le co.co.co., anche a progetto, incluse le collaborazioni occasionali; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Restano esclusi dall' aumento, invece, i componenti commissioni e collegi; gli amministratori di **enti locali**; i venditori porta a porta; i rapporti occasionali autonomi; gli associati in partecipazione (non ancora cessati); i medici in formazione specialistica (si veda tabella).

La regolarizzazione.

La nuova aliquota (33,23%), come accennato, si applica sui compensi corrisposti dal 1° luglio. Gli adempimenti previsti per la variazione dell' aliquota dello 0,51%, tuttavia, possono essere effettuati entro il terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. In particolare, i versamenti del contributo, relativo ai soli soggetti interessati all' aumento della contribuzione, sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017, possono essere effettuati entro il 16 ottobre 2017 senza aggravio di somme aggiuntive. Inoltre, la presentazione delle denunce dei soli soggetti interessati all' aumento per i mesi di luglio, agosto e settembre può avvenire entro il 31 ottobre 2017.

Ritenute non versate, responsabilità in chiaro

In caso di mancato versamento della ritenuta all' **erario** (certificata dal Cud ma non versata), il **dipendente** che abbia ricevuto il compenso soggetto a ritenuta resta il debitore principale ed è responsabile dell' obbligazione. Queste le conclusioni della sezione prima della Ctp Cremona nella sentenza n. 138/1/2017 depositata il 23 giugno. Al ricorrente era stato notificato un avviso d' accertamento per il recupero a **tassazione** di ritenute indebitamente detratte e mai versate dal datore di lavoro per un ammontare di oltre 10 mila euro. Il contribuente, opponendo l' accertamento si dichiarava estraneo alla vicenda; infatti aveva ricavato i dati dichiarati dal Cud ricevuto dal datore di lavoro e, avendo di fatto subito le ritenute, riteneva che il mancato accoglimento del ricorso potesse determinare, oltre che una palese ingiustizia, una duplicazione d' **imposta**. La Commissione ha rigettato il ricorso condividendo le argomentazioni dell' Ufficio finanziario; argomentazioni supportate dai principi della Cassazione.

In verità, sulla questione esiste recente giurisprudenza di merito che censura le conclusioni raggiunte dal collegio di Cremona. La Ctr di Milano nella sentenza n. 23/16 ha stabilito che, qualora l' importo sia stato incassato dal contribuente al netto della ritenuta, il sostituto può ritenersi fiscalmente liberato. Secondo i giudici regionali la presunta solidarietà prevista dall' art. 35 dpr n.

602/73 prevede l' iscrizione a ruolo del sostituto, a titolo di coobbligato solidale, nell' ipotesi in cui il sostituto non abbia effettuato le ritenute sui redditi corrisposti al primo e non abbia conseguentemente provveduto al relativo versamento. Sulla stessa linea la Ctp Sondrio nella sentenza n. 58/17: il giudice stabilisce che qualora le ritenute siano state effettuate e il percipiente abbia incassato le somme al netto delle ritenute, l' **erario** può agire solo nei confronti del sostituto, in quanto il sostituto ha diritto allo scomputo delle ritenute operate. In caso contrario, il contribuente verrebbe a pagare due volte l' **imposta** dovuta e non per sua colpa. Il problema sulla solidarietà tra sostituto e sostituito è stato oggetto dell' interrogazione parlamentare n.

5-08069 del 10/3/16, dove l' Agenzia **erariale** alla domanda relativa alla responsabilità del sostituto per un fatto imputabile al sostituto ha risposto replicando che il sostituto ha la possibilità di scomputare le ritenute subite anche in assenza di certificazione del sostituto d' **imposta**: fattispecie simile ma non coincidente con la richiesta.

Benito Fuoco Al contribuente () veniva notificato, in data 24.12.2015, avviso di accertamento per il

SENTENZE TRIBUTARIE

Ritenute non versate, responsabilità in chiaro

In caso di mancato versamento della ritenuta all'erario (certificata dal Cud ma non versata), il dipendente che abbia ricevuto il compenso soggetto a ritenuta resta il debitore principale ed è responsabile dell'obbligazione. Queste le conclusioni della sezione prima della Ctp Cremona nella sentenza n. 138/1/2017 depositata il 23 giugno. Al ricorrente era stato notificato un avviso d'accertamento per il recupero a tassazione di ritenute indebitamente detratte e mai versate dal datore di lavoro per un ammontare di oltre 10 mila euro. Il contribuente, opponendo l'accertamento si dichiarava estraneo alla vicenda; infatti aveva ricavato i dati dichiarati dal Cud ricevuto dal datore di lavoro e, avendo di fatto subito le ritenute, riteneva che il mancato accoglimento del ricorso potesse determinare, oltre che una palese ingiustizia, una duplicazione d'imposta. La Commissione ha rigettato il ricorso condividendo le argomentazioni dell'Ufficio finanziario; argomentazioni supportate dai principi della Cassazione. In verità, sulla questione esiste recente giurisprudenza di merito che censura le conclusioni raggiunte dal collegio di Cremona. La Ctr di Milano nella sentenza n. 23/16 ha stabilito che, qualora l'importo sia stato incassato dal contribuente al netto della ritenuta, il sostituto può ritenersi fiscalmente liberato. Secondo i giudici regionali la presunta solidarietà prevista dall'art. 35 dpr n. 602/73 prevede l'iscrizione a ruolo del sostituto, a titolo di coobbligato solidale, nell'ipotesi in cui il sostituto non abbia effettuato le ritenute sui redditi corrisposti al primo e non abbia conseguentemente provveduto al relativo versamento. Sulla stessa linea la Ctp Sondrio nella sentenza n. 58/17: il giudice stabilisce che qualora le ritenute siano state effettuate e il percipiente abbia incassato le somme al netto delle ritenute, l'erario può agire solo nei confronti del sostituto, in quanto il sostituto ha diritto allo scomputo delle ritenute operate. In caso contrario, il contribuente verrebbe a pagare due volte l'imposta dovuta e non per sua colpa. Il problema sulla solidarietà tra sostituto e sostituito è stato oggetto dell'interrogazione parlamentare n. 5-08069 del 10/3/16, dove l'Agenzia erariale alla domanda relativa alla responsabilità del sostituto per un fatto imputabile al sostituto ha risposto replicando che il sostituto ha la possibilità di scomputare le ritenute subite anche in assenza di certificazione del sostituto d'imposta: fattispecie simile ma non coincidente con la richiesta.

Benito Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Al contribuente (...) veniva notificato, in data 24.12.2015, avviso di accertamento per il recupero a tassazione di ritenute indebitamente detratte e mai versate dal datore di lavoro «Compenso lavoro attivo» per un ammontare complessivo, relativamente al periodo d'imposta 2010 (Cud 2011), di euro 10.333,85 (più addizionali regionali e comunali). L'accertamento, ai sensi degli artt. 38 e 41-bis del dpr n. 600/1973, veniva intimato a seguito di un controllo incrociato dei dati presenti nel sistema telematico dell'anagrafe tributaria, dal momento che il G. risultava aver percepito compensi da lavoro dipendente dalla predetta società senza però che quest'ultima ne versasse le ritenute di fatto operate quale sostituto d'imposta. Avverso tale atto, il (...) presentava ricorso, lamentando la sua totale estraneità alla vicenda, essendo la sua dichiarazione dei redditi basata sulla documentazione formalmente prodotta dalla società per la quale aveva lavorato, vale a dire il Cud 2011 e non essendo a lui in alcun modo addebitabile né l'omessa dichiarazione né il mancato versamento delle ritenute. La Commissione, ritenendo condivisibili le argomentazioni dell'Ufficio finanziario, respinge la domanda del ricorrente. È pacifico, infatti, anche per costante giurisprudenza della S.C., che il contribuente che abbia percepito un compenso sottoposto alla ritenuta d'acconto resta debitore principale dell'obbligazione tributaria, con la conseguenza che in caso di mancato versamento della ritenuta all'Erario da parte del sostituto d'imposta il soggetto obbligato resta pur sempre il sostituto che abbia effettivamente dettato, nella propria dichiarazione dei redditi, l'importo corrispondente alla somma non versata dal sostituto. Trattasi nella sostanza di un'obbligazione solidale d'imposta che legittima l'azione diretta dell'Erario anche nei confronti del soggetto sostituto. (Si vedono sul punto le massime della Cassazione citate nelle controdeduzioni dell'Ufficio). PQM La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate attesa la buona fede del ricorrente nella vicenda esaminata.

8 ItaliaOggi7

recupero a **tassazione** di ritenute indebitamente detratte e mai versate dal datore di lavoro «Consorzio lavoro attivo» per un ammontare complessivo, relativamente al periodo d' **imposta** 2010 (Cud 2011), di euro 10.333,85 (più **addizionali** regionali e **comunali**).

L' accertamento, ai sensi degli artt. 38 e 41-bis del dpr n. 600/1973, veniva attivato a seguito di un controllo incrociato dei dati presenti nel sistema telematico dell' **anagrafe** tributaria, dal momento che il G. risultava aver percepito compensi da lavoro **dipendente** dalla predetta **società** senza però che quest' ultima ne versasse le ritenute di fatto operate quale sostituto d' **imposta**.

Avverso tale atto, il () presentava ricorso, lamentando la sua totale estraneità alla vicenda, essendosi la sua dichiarazione dei redditi basata sulla documentazione formalmente prodotta dalla **società** per la quale aveva lavorato, vale a dire il Cud 2011 e non essendo a lui in alcun modo addebitabile né l' omessa dichiarazione né il mancato versamento delle ritenute.

La Commissione, ritenendo condivisibili le argomentazioni dell' Ufficio finanziario, respinge la domanda del ricorrente.

È pacifico, infatti, anche per costante giurisprudenza della S.C., che il contribuente che abbia percepito un compenso sottoposto alla ritenuta d' acconto resti debitore principale dell' obbligazione tributaria, con la conseguenza che in caso di mancato versamento della ritenuta all' Erario da parte del sostituto d' **imposta** il soggetto obbligato resta pur sempre il sostituto che abbia effettivamente detratto, nella propria dichiarazione dei redditi, l' importo corrispondente alla somma non versata dal sostituto.

Trattasi nella sostanza di un' obbligazione solidale d' **imposta** che legittima l' azione diretta dell' Erario anche nei confronti del soggetto sostituto.

(Si vedano sul punto le massime della Cassazione citate nelle controdeduzioni dell' Ufficio); PQM La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate attesa la buona fede del ricorrente nella vicenda esaminata.